



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 46

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 14 febbraio 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 11
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 13

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 26
---------------------------	------

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	» 37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	» 37
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 38

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 44
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	» 67
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 67

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 79
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i> . . . . .	» 82
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 82
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 83

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

---

8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	95
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i> . . . . .	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i> . . . . .	»	104
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	105
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	117
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	120
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	»	127

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**

**7ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE informa che, con missiva pervenuta alla Giunta il 13 febbraio 2023, il senatore Maurizio Gasparri ha trasmesso il verbale di remissione di querela espressa da parte dell'onorevole Pierpaolo Sileri il 2 febbraio 2023, inerente alla denuncia da quest'ultimo proposta in data 12 gennaio 2021 nei confronti dello stesso senatore Gasparri. In considerazione della citata remissione di querela, può pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione al *Doc. IV-ter*, n. 2.

Prende atto la Giunta.

### *MATERIE DI COMPETENZA*

Il PRESIDENTE comunica che con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 4 maggio 2022 il Tribunale ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (*Doc. IV-ter*, n. 14/XVIII legislatura), con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2022, depositata in cancelleria il successivo 10 gennaio 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 30 gennaio 2023.

Con lettera del 31 gennaio 2023, pervenuta alla Giunta il 1° febbraio 2023, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione *de quo*.

In sintesi il Presidente rammenta che il ricorso è stato proposto nell'ambito di un giudizio penale, pendente innanzi al Tribunale di Modena, nel quale l'onorevole Giovanardi è imputato dei reati previsti dagli articoli 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale.

Secondo l'autorità procedente le condotte contestate all'*ex* senatore sarebbero state dirette ad ottenere la riammissione di due imprese nella cosiddetta *white list* (e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti), e dunque finalizzate a superare i dinieghi di iscrizione a tale elenco opposti dal Prefetto.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente «pressori», vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attività di un corpo amministrativo (nella fattispecie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte – che, nell'occasione, sarebbero stati anche oltraggiati – a compiere atti contrari all'ufficio; allo scopo di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'onorevole Giovanardi avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite da appartenenti agli uffici della Prefettura, coimputati nel medesimo procedimento.

Nel corso del predetto giudizio l'onorevole Giovanardi ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Modena, provvedendo su tale eccezione, ha trasmesso gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 ai fini della relativa deliberazione.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 26 ottobre 2021, ha respinto la proposta del relatore Durnwalder di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del

codice penale) ed altresì di riconoscere, invece, la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

Successivamente la Giunta, approvando a maggioranza la proposta del nuovo relatore Pillon, ha ritenuto che le condotte contestate all'imputato Giovanardi costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale proposta è stata approvata dall'Assemblea del Senato il 16 febbraio 2022.

Il Tribunale di Modena, ritenendo che, nel caso di specie, nelle condotte descritte nel capo di imputazione non siano rinvenibili gli estremi di riconducibilità alla prerogativa dell'insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica e che le medesime condotte non presentino un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, ha disposto la sospensione del giudizio e promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile con l'ordinanza indicata in premessa.

In conclusione, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, il Presidente prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) preannuncia, anche al nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta formulata dal Presidente Franceschini, considerato che la prassi seguita dalla Giunta per tale tipologia di atti è stata sempre incentrata – salvo casi eccezionali – sull'espressione di un parere positivo alla costituzione in giudizio del Senato nei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria di fronte alla Corte costituzionale.

Ricorda che nella scorsa legislatura il relatore Durnwalder aveva proposto di riconoscere la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione, per uno solo dei titoli di reato contestati al senatore Giovanardi ed altresì di negare il predetto riconoscimento per le restanti fattispecie, atteso che le condotte relative a queste ultime non potevano essere configurate in alcun modo come opinioni espresse.

Fa presente che il Gruppo del Partito Democratico in tale occasione votò favorevolmente sulla proposta del relatore Durnwalder, la quale fu tuttavia respinta dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

A conclusione del proprio intervento ribadisce comunque il voto favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, a difesa delle proprie deliberazioni e a prescindere dal merito delle stesse.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda preliminarmente che nella scorsa legislatura il proprio Gruppo votò favorevolmente in ordine al riconoscimento dell'insindacabilità per tutte le fattispecie di reato contestate al senatore Giovanardi, in quanto i fatti concreti potevano configurarsi come

opinioni espresse a prescindere dalla qualificazione giuridica di tali condotte effettuata dal magistrato.

Preannuncia infine il voto favorevole, anche a nome del Gruppo di appartenenza, alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole rispetto alla proposta formulata dal Presidente Franceschini, sottolineando l'esigenza di tutelare le prerogative del Senato in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione nei confronti di tale ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta volta alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Modena.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 123108/22 RG Mod. 44 nella qualità di persona offesa***  
(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), riferisce che, con nota del 2 febbraio 2023 il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, ha richiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti, in ordine ai reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 56 e 629 (tentata estorsione) del codice penale, in cui la stessa senatrice è persona offesa. In pari data la predetta richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato alla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.

In particolare la senatrice precisa che la domanda dell'autorità giudiziaria riguarda la possibilità di acquisire i «file di log» relativi al profilo «Instagram» e all'*account* di posta elettronica dell'onorevole Pacifico, che sono stati oggetto di indebito accesso ed è quindi rivolta al fine di identificare l'autore dei reati descritti in danno della stessa *ex* senatrice.

A tal proposito la relatrice evidenzia che la richiesta in discorso è stata formulata ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2023, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione e – come più volte ricordato dalla



stessa giurisprudenza Costituzionale e dalla Corte di Cassazione – anche laddove il parlamentare si configuri come persona offesa dal reato è necessaria in ogni caso l'autorizzazione della Camera di appartenenza dello stesso, non essendo le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione rinunciabili da parte dell'interessato.

Quindi la senatrice fa presente che ai fini istruttori è necessario acquisire l'avviso dell'ex senatrice Pacifico rispetto alla richiesta dell'autorità giudiziaria di accedere ai propri dati di *account* e del profilo personale, in considerazione del fatto che la stessa è in tal caso vittima di reato (e non presunta autrice di reati, come avviene ordinariamente) e tuttavia potrebbe avere riserve rispetto all'accesso ai propri dati informatici. L'acquisizione dell'opinione dell'interessata è anche finalizzata ad escludere ogni possibilità di *fumus persecutionis* a suo danno, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Tutto quanto sopra considerato, la senatrice propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, di fissare all'interessata un breve termine (che potrebbe scadere, vista l'urgenza, il giorno precedente alla prossima seduta di Giunta) per presentare le proprie memorie scritte o, eventualmente, per chiedere di essere audita.

Conviene la Giunta.

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza***

(Trattazione congiunta. Seguito e conclusione dell'esame)

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'onorevole senatore Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, per le quali è pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Catania***

(Trattazione congiunta. Inizio e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 17 gennaio 2023 e proseguito nella seduta del 31 gennaio 2023.

Il relatore, senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), informa la Giunta che, con lettera pervenuta alla Presidenza del Senato in data 27 gennaio 2023, l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, ha chiesto – ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad un procedimento penale (n. 8374/2022 R.G.N.R.) pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Il Presidente del Senato, con lettera del 31 gennaio 2023, ha deferito la questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento.

Il senatore evidenzia che, come si evince dagli atti relativi al procedimento penale citato, la vicenda *de qua* attiene ai medesimi fatti già oggetto del procedimento civile pendente presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza su cui – nella seduta del 17 gennaio scorso – lo stesso relatore, condividendo le conclusioni assunte dalla Giunta della precedente legislatura, ha già formulato la proposta nel senso del riconoscimento dell'insindacabilità.

Considerato che il Senato ha il compito di valutare se una determinata opinione espressa da un parlamentare sia o meno insindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed attesa che il riconoscimento di tale prerogativa della insindacabilità esclude la responsabilità del senatore sia in sede civile che in sede penale, il relatore prospetta pertanto l'opportunità di esaminare e di votare congiuntamente le due richieste formulate dall'onorevole Giarrusso.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Scalfarotto volta al riconoscimento della sussistenza dell'insindacabilità.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta avanzata dal relatore, senatore Scalfarotto, e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano-IV Sezione penale***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del relatore, senatore Durnwalder, per concomitanti impegni, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Giudice di pace di Bari – Sezione penale***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del relatore, senatore Salvitti, per concomitanti impegni, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 14 febbraio 2023

### Sottocommissione per i pareri

8<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOSATO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(340) BALBONI e LIRIS. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3:

– al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di «persona anziana», considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

– al comma 2, lettera *a*), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

– al comma 2, lettera *c*), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commis-

sione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

– all'articolo 4:

– al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 4, comma 2, lettera g);

– al comma 2, lettera b), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

– al comma 2, lettera o), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione «riordino» in luogo di «revisione dei criteri minimi», anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

– all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, si valuti se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **Plenaria**

### **29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane**

**(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani**

**(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

**(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province**

**(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana**

**(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417 e 519, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 443, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 443, a prima firma della senatrice Valente, composto da otto articoli.

L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta indicata in titolo.

L'articolo 2 descrive dettagliatamente le modalità di elezione diretta a suffragio universale del sindaco delle Città metropolitane e del consiglio metropolitano, disponendo che esse avvengano contestualmente e con l'impiego della stessa scheda elettorale da parte degli elettori.

Il comma 3 stabilisce che ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per un candidato al consiglio metropolitano, tra loro collegati, tracciando una spunta sui relativi contrassegni. In alternativa, può votare soltanto per una delle due cariche.

Il comma 4 stabilisce che venga proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti validi. Laddove nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, il comma 5 dispone in ordine al secondo turno elettorale di ballottaggio: vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, al primo turno, il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra secondo e terzo candidato, prevale il più giovane di età. Sennonché, qualora emerga un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, subentrerebbe il candidato successivo in graduatoria. Si specifica che tale seconda tornata elettorale debba avvenire la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Il comma 7 sottolinea che i candidati ammessi al ballottaggio mantengono comunque i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno, salva la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi.

Ai sensi del comma 9, all'esito del secondo turno, viene proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, si elegge il candidato collegato con il gruppo – o con i gruppi – di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano riportato la maggior cifra elettorale complessiva.

L'articolo 3 disciplina la composizione interna del consiglio metropolitano, legandola alla densità demografica della città metropolitana: oltre al sindaco metropolitano, infatti, si eleggono ventiquattro consiglieri per le città metropolitane con più di 3 milioni di abitanti; diciotto consiglieri ove la popolazione sia superiore a 800.000 ma inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione inferiore.

L'articolo 4 dispone in ordine all'*iter* di elezione a suffragio universale e diretto dei consiglieri metropolitani, riproponendo la disciplina sull'elezione diretta del consiglio provinciale già prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 5 stabilisce la durata – pari a cinque anni – del mandato di sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, nonché il divieto di rieleggibilità del sindaco alla scadenza di due mandati consecutivi. Eccezionalmente, si acconsente ad un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati anteriori sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

L'articolo 6 attiene alla presentazione delle candidature per i singoli collegi, che viene fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno e nel rispetto dell'equilibrio di genere tra i candidati di ciascun gruppo. Contestualmente all'elenco dei candidati, va altresì presentato un programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono

presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco, aderendo al medesimo programma amministrativo, in qualità di gruppi collegati.

Il comma 7 precisa che la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 cittadini residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana in questione. Ai fini della raccolta delle firme, si applica la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. I soggetti competenti all'autenticazione sono, oltre alle categorie indicate all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Il comma 8 specifica, altresì, che le sottoscrizioni possono avvenire anche in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi del comma 10, la presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 7 e 8 recano norme di adeguamento e di coordinamento e attuazione, riferite, rispettivamente, alla legge n. 182 del 1991 e al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

In conclusione, propone di trattare la proposta in oggetto congiuntamente alle altre già all'esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE comunica che è ormai prossima l'assegnazione alla Commissione del disegno di legge n. 490 preannunciato dalla senatrice Gelmini e che anche il Gruppo M5S aveva comunicato l'intenzione di presentare una propria proposta.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede di verificare la possibilità di istituire un Comitato ristretto per la prossima settimana. L'attesa della presentazione di ulteriori testi, infatti, sta determinando un eccessivo slittamento dell'inizio dell'esame dei provvedimenti nel merito. Del resto, la congiunzione di altri disegni di legge potrà avvenire anche successivamente.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle sarà presentato probabilmente entro la settimana per poi attenderne l'assegnazione. A suo avviso, è opportuno che il Comitato ristretto abbia un quadro completo di tutti i testi presentati, prima di avviare l'esame.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) osserva che, data la complessità della materia e il numero di disegni di legge in esame, la prima riunione del Comitato ristretto sarà solo interlocutoria. Pertanto, vi sarà il tempo per congiungere l'esame di ulteriori testi.



Il PRESIDENTE precisa che, in ogni caso, il rappresentante del Gruppo M5S nel Comitato ristretto potrà anticipare informalmente il contenuto del disegno di legge.

Propone pertanto di fissare per le ore 18 di lunedì 20 febbraio il termine entro cui indicare un rappresentante per ciascun Gruppo all'interno del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(531) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri

**(80) *VERINI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

**(128) *SCARPINATO e Barbara FLORIDIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

**(235) *MIRABELLI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

**(384) *BALBONI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore LISEI (*FdI*) illustra il disegno di legge n.531, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2023. Esso ha ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, prosegue l'attività delle analoghe commissioni già istituite nelle precedenti legislature.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti. In particolare, segnalo le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, recanti: la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e usura, nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate o condannate per i delitti di tipo mafioso.

Con la lettera *l)* si ripropone, altresì, di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni, anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di internazionalizzazione di

attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni, nonché delle associazioni a carattere segreto o riservato.

A tal proposito, la lettera *n*) riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione.

Con riferimento al rapporto tra mafie e informazione, la lettera *r*) investe la Commissione del compito di analizzare le diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, e di contrastare, con eventuali iniziative legislative, la prassi delle querele temerarie.

Con riguardo al rischio di inquinamento mafioso, le lettere *t*), *u*) e *v*) tendono, rispettivamente, a prevenire il rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, a verificare l'assenza di infiltrazioni mafiose nelle procedure attuative del PNRR, nonché a rendere efficaci le misure di confisca dei beni.

Ai sensi della lettera *dd*), alla Commissione è fatto obbligo di riferire alle Camere, almeno con cadenza annuale, al termine dei propri lavori.

Il comma 2 dell'articolo 1 conferisce alla Commissione gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle indagini, fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo.

Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 indicano specifiche modalità di controllo sulle candidature per le assemblee elettive, in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali.

Il comma 5 specifica che in presenza di elezioni già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, le liste provvisorie dei candidati vengano trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla medesima data.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari: va in ogni caso assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni Gruppo presente in Senato.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati, conferendo loro la gestione di attività istruttorie e di durata limitata.

L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso dall'auto-

rità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Non è, altresì, opponibile alla Commissione l'eventuale segreto funzionale da parte delle altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati.

L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute. Il comma 5 determina, infine, i limiti di spesa per il funzionamento della Commissione nel limite di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi, ponendo tali importi per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico di quello della Camera dei deputati. Ad ogni modo, i Presidenti delle due Camere sono autorizzati a disporre, d'intesa tra loro, un incremento annuale non superiore al 30 per cento della suddetta copertura finanziaria.

Infine, il comma 6 contempla l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 80, a prima firma del senatore Verini, avente ad oggetto la riconferma dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che prosegua l'attività della Commissione già istituita nelle precedenti legislature.

Nello specifico, il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti.

In particolare, per quanto riguarda i compiti connessi alle nuove finalità emerse nel corso dei lavori della Commissione antimafia della XVIII legislatura, si segnalano rispettivamente alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 2: la verifica dell'attuazione e dell'adequazione delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e usura, nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate o condannate per i delitti di tipo mafioso.

Alla verifica della congruità delle normative vigenti si accompagna parallelamente l'onere di indicare le eventuali iniziative di natura normativa od amministrativa volte a rendere più efficace ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

La lettera *g)* dello stesso comma 2 riserva particolare attenzione, invece, al monitoraggio delle banche di dati e delle risorse personali e materiali in forza presso gli uffici giudiziari e presso le strutture investigative competenti in materia.

La lettera *h*), invece, si ripropone di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni – anche istituzionali – sia rispetto alle modalità operative di azione, sia vagliando le eventuali espansioni delle organizzazioni criminali in aree regionali diverse da quelle di insediamento tradizionale.

Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di indagare sui processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali, anche con riferimento ai flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte, valutando altresì l'opportunità di introdurre misure di contrasto a condotte penetrative poste in essere dalle mafie straniere nel territorio nazionale.

Con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera *i*) disciplina le modalità di controllo sulle selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive, anche in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al successivo comma 4.

In base alla lettera *l*), la medesima Commissione è, peraltro, investita di verificare l'adeguatezza dell'impianto normativo circa le varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti in possesso delle associazioni criminali di stampo mafioso.

La Commissione è tenuta, inoltre, a programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra mafie e informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, contrastando, con eventuali iniziative legislative, la prassi delle querele temerarie.

Tra gli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione, si prevedono, alla lettera *r*) del comma 2 e al comma 5 del medesimo articolo 1, la mappatura delle pratiche educative promosse dalle associazioni di carattere nazionale o locale operanti per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e l'adozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore storico-istituzionale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime di mafia.

Sotto altro profilo, il comma 3 precisa i poteri della Commissione, prevedendo che lo svolgimento della funzione investigativa avvenga con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, conformemente al dettato dell'articolo 82, comma 2 della Costituzione, esclusa l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo il caso di accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 codice di procedura penale.

Al comma 6 si prevede l'estensione della presente disciplina ad altre associazioni criminali, comunque denominate, finanche di natura transnazionale, ovvero con le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte sedici senatori e sedici deputati, in proporzione al numero di componenti dei gruppi parlamentari. Si specifica che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avvenga a scrutinio segreto e

che, per l'elezione del Presidente della Commissione, sia raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati.

L'articolo 4, inerente alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, precisa che per il segreto professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, mentre per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007. Il segreto d'ufficio è inopponibile alla Commissione, salvo quello intercorrente tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 117 del Codice di procedura penale, impegnandosi al vincolo della segretezza fintantoché gli atti trasmessi in copia siano coperti da segreto. La trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria può essere ritardata solo per motivi di natura istruttoria.

Analogamente, la Commissione può ottenere l'ostensione e copia di atti e documenti custoditi dalle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 6 è ritualmente previsto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti della stessa Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati; analogamente viene sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

L'articolo 7 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Specifica, altresì, il regime di pubblicità delle sedute, incluso l'eventuale ricorso autorizzato alla *web-tv*, salvo che la Commissione ritenga di riunirsi diversamente, ovvero in seduta segreta.

Il comma 5 dell'articolo 7 dispone, infine, un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 128, a firma dei senatori Scarpinato e Florida, che consta di otto articoli.

Tra i compiti affidati alla Commissione, enumerati all'articolo 1, comma 1, particolare rilievo viene dato, alla lettera *g*) ai nuovi fenomeni dell'attività criminale mafiosa, quali ad esempio le cosiddette «mafie silenziose» o «mercantiste», ovvero alle modalità di cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali le «massomafie» o i «comitati crimino-affaristici».

La lettera *l*) esorta ad una maggiore comprensione delle peculiari caratteristiche economico-culturali delle aree di origine e a quelle di nuova espansione delle organizzazioni mafiose.

Richiami all'impatto economico negativo delle attività mafiose sono previsti alle lettere *o*), *r*) ed *s*), che rispettivamente fanno riferimento alla necessità di valutare l'attualità delle disposizioni normative vigenti ai fini

della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dei sistemi di pagamento elettronici e delle valute virtuali (quali canali privilegiati della rete criminale) e della potenziale alterazione dei fondi destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 2 attiene alla composizione della Commissione, recante – diversamente dai disegni di legge nn. 80 e 235 – la previsione di venticinque deputati e venticinque senatori.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità di istituire uno o più comitati.

L'articolo 4 attiene alle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.

Gli articoli 5 e 6 sono rispettivamente preposti alla disciplina della richiesta di atti e documenti, sia nei confronti dell'autorità giudiziaria che verso le pubbliche amministrazioni, e al segreto su quanto riguarda i suddetti atti.

L'articolo 7 concerne l'organizzazione interna della Commissione, rimessa ad un regolamento interno, mentre, ai sensi del comma 5, le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 per ciascuno degli anni successivi.

Infine, l'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore della presente legge.

Dà quindi conto del disegno di legge n. 235, a prima firma del senatore Mirabelli, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e la definizione dei compiti e dei poteri ad essa conferiti, riproducendo in massima parte il dettato dei due disegni di legge sovraesposti.

In particolare, con riguardo al rapporto tra mafia e politica, la lettera *i*) del comma 1 disciplina le modalità di controllo sulle selezioni dei gruppi dirigenti e sulle candidature per le assemblee elettive, anche in ossequio al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, di cui al successivo comma 3.

A tal proposito, i rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche sono sottoposti a procedure di controllo, intorno alle modalità di selezione e candidature, ferma restando la riservatezza sull'esito del controllo e l'auspicabile celerità dello stesso, di guisa che venga garantita ai partiti la possibilità di modificare le liste prima della scadenza dei termini perentori di presentazione delle stesse.

La lettera *r*) del medesimo comma 1 investe la Commissione del compito di verificare l'adeguatezza dell'impianto normativo in materia di confisca dei beni in possesso delle associazioni criminali di stampo mafioso e delle varie forme di accumulazione e riciclaggio di patrimoni illeciti.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione antimafia, prevedendo che ne facciano parte sedici senatori e sedici deputati, come profilato anche dal disegno di legge n. 80.

L'articolo 3 dispone in ordine alla possibilità per la Commissione di costituire uno o più Comitati, specificando tuttavia che essi possano essere

incaricati esclusivamente su oggetti determinati e per un tempo circoscritto, al di fuori degli atti che richiedano i poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Gli articoli 4, 5 e 6 ineriscono alle audizioni a testimonianza, alle richieste di atti e documenti e, infine, al vincolo del segreto gravante sui componenti della Commissione.

L'articolo 7 contempla le modalità di disciplina dell'organizzazione interna ed il regime di pubblicità delle sedute della Commissione.

Al comma 5 si dispone una spesa per il funzionamento della Commissione antimafia pari a 150.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per gli anni successivi, coincidente con quanto disposto dal disegno di legge n. 80.

Da ultimo, illustra il disegno di legge n.384, a prima firma del senatore Balboni, che consta di otto articoli.

L'articolo 1 reca i compiti e i poteri conferiti alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Pur riproducendo il contenuto sostanziale delle summenzionate proposte, la lettera l) del comma 1 riserva particolare attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso, connesse al fenomeno dell'immigrazione. Difatti, mentre il numero 1) mira a monitorare le infiltrazioni criminali presenti nella comunità nigeriana attraverso lo sfruttamento di donne e minori, il numero 2) afferisce allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione del settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana, tra Prato e Firenze. Il numero 3) dispone, invece, in ordine all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro di non facile tracciabilità.

La lettera p) del comma 1 dell'articolo 1) contempla, altresì, l'opportunità di verificare l'impatto negativo sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea.

Alla lettera r) del medesimo comma, si prevede la valutazione della congruità della normativa inerente alle varie forme di accumulazione e riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, con particolare attenzione, tra le altre cose, alle intermediazioni finanziarie e all'intestazione fittizia di beni o società collegate.

La lettera v) attiene al monitoraggio dei tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa nella componente amministrativa degli enti locali, verificando l'efficacia della normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

La lettera z) contempla la possibilità di impiegare gli istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto alle mafie.

Il comma 4 dell'articolo 1 concerne le modalità di controllo sulle selezioni dei rappresentanti di partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche, disponendo la trasmissione alla Commissione in parola delle liste provvisorie delle candidature entro settantacinque giorni dalle elezioni.

Il comma 5 prevede che, per le elezioni eventualmente già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, le liste provvisorie vengano trasmesse entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in vigore.

Il comma 6 promuove l'istituzione di specifici corsi nel sistema nazionale di istruzione e formazione, nella prospettiva di sensibilizzare il pubblico sul valore storico-sociale della lotta contro le mafie.

Analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 128 e diversamente dai disegni numeri 80 e 235, l'articolo 2 indica la composizione della Commissione in venticinque deputati e venticinque senatori.

L'articolo 3 demanda alla Commissione la possibilità di organizzare i propri lavori istituendo uno o più comitati.

L'articolo 4 dispone in ordine all'esperimento di audizioni a testimonianza davanti alla Commissione.

L'articolo 5 reca le modalità di richiesta di atti e documenti all'autorità giudiziaria, la quale può ritardarne la trasmissione per ragioni istruttorie con decreto motivato, efficace per sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

L'articolo 6 contempla l'obbligo di segretezza funzionale per i componenti e i funzionari della Commissione.

L'articolo 7 dispone in ordine all'organizzazione interna della Commissione, al regime pubblico delle sedute (salvo deroghe) e alla fruizione del personale e dotazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Il comma 5 dell'articolo 7 dispone un'autorizzazione di spesa pari a 100.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo. Si prevede, altresì, che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possano, d'intesa tra loro, autorizzare annualmente un incremento di spesa non superiore al 30 per cento, a fronte della richiesta formulata dal presidente della Commissione, per motivate esigenze scaturenti dallo svolgimento dell'inchiesta.

L'articolo 8, infine, dispone circa l'entrata in vigore della presente legge.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei predetti disegni di legge e di adottare il disegno di legge n. 531, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 10 di domani, mercoledì 15 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 531, adottato quale testo base.



La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 18 di lunedì 6 febbraio, sono pervenute otto richieste di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(303) Stefania PUCCIARELLI. – Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alle ore 12 di domani, mercoledì 15 febbraio, scadrà il termine per la comunicazione dei soggetti da audire.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) comunica di avere sollecitato l'assegnazione di un disegno di legge a sua prima firma, di cui chiede l'abbinamento.

Il PRESIDENTE assicura che tale proposta, non appena sarà assegnata alla Commissione, sarà esaminata congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**  
**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(340) BALBONI.** – *Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che è conclusa la discussione generale e che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Chiede pertanto se il relatore e il rappresentante del Governo intendano svolgere la replica.

Il vice ministro SISTO e il relatore BERRINO (*FdI*) rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE chiede ai presentatori se intendano illustrare gli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1 volto a risolvere dubbi interpretativi sull'ambito applicativo del nuovo reato di omicidio nautico e l'ordine del giorno G/340/1/2 volto invece a

invitare il Governo a uniformare le sanzioni accessorie di revoca della patente già previste dal codice della strada anche all'omicidio nautico.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 proponendo una riformulazione in un testo 2 volto a ulteriormente precisare la fattispecie di reato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal vice ministro.

Il vice ministro SISTO esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, mentre invita al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del numero legale l'emendamento 1.1 (testo 2), previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LOPREIATO (*M5S*) – che sottolinea la propria soddisfazione per vedere accolta una norma presentata dal suo Gruppo politico nella scorsa legislatura – posto ai voti, è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, che la Commissione approva, risultando pertanto assorbito l'emendamento 3.1.

Il PRESIDENTE invita quindi il rappresentante del Governo e il relatore ad esprimere i pareri riferiti agli emendamenti all'articolo 2.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invita al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.4.

Il relatore BERRINO (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.2, risultando assorbiti gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.6.

Posto ai voti, la Commissione respinge quindi l'emendamento 2.4.

Il vice ministro SISTO esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/340/1/2 proponendo una riformulazione che brevemente illustra e che la senatrice STEFANI accoglie, chiedendo che l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2) venga posto in votazione.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali,** approvato dalla Camera dei deputati

**(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si era aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce la soddisfazione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento sull'equo compenso. Il disegno di legge, infatti, ripropone il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura ed è diretto ad assicurare tutela e garanzie a categorie professionali che hanno sofferto a fronte di rapporti squilibrati con i committenti. Pur ribadendo l'auspicio, espresso anche dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta, di procedere ad una rapida approvazione segnala che probabilmente si sarebbero potuti introdurre ulteriori miglioramenti, come l'immediata applicabilità delle norme sull'equo compenso senza il vincolo derivante dai contratti già sottoscritti.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) si associa alle osservazioni del senatore Zanettin, ricordando come il provvedimento all'esame è frutto di un'importante attività conoscitiva svolta nella scorsa legislatura ed è fortemente voluto dall'Avvocatura. Si tratta di disposizioni che riequilibrano i rapporti di potere tra professionisti e committenti, spesso sbilanciati a favore di questi ultimi. È vero, come già sottolineato che si sarebbero potute apportare ulteriori modifiche, come ad esempio con riguardo all'esclusione dall'ambito di applicazione del disegno di legge delle società di riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione; al riguardo sottolinea tuttavia come nella scorsa legislatura proprio su questo punto si era avuto un confronto con il Governo che ne aveva sottolineato problemi

di copertura finanziaria. Esprime in ogni caso profonda soddisfazione per il provvedimento che è atteso soprattutto dai giovani professionisti e che finalmente assicura dignità e un ritorno economico necessario per salvaguardare l'immagine e il decoro della professione.

Il senatore RASTRELLI (*Fdi*), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, esprime fortissima soddisfazione per l'approvazione di un disegno di legge che già era stato presentato nella scorsa legislatura dal Presidente Meloni. Ad una lettura banale sembrerebbe che il provvedimento li introduca i minimi tariffari, invece è diretto a sanare uno squilibrio esistente tra professionisti e grandi società, che non di rado mortificano le professionalità attraverso contratti che non prevedono un compenso adeguato al decoro e alla dignità dell'attività prestata. Il disegno di legge tutela fino in fondo l'attività professionale, prevedendo un compenso sempre proporzionato alla qualità e al lavoro svolto, anche in considerazione delle responsabilità che il professionista si assume nei confronti dei clienti e in particolare dei clienti «forti». Auspica quindi un'approvazione rapida del provvedimento, che rappresenta un primo ed importante momento di tutela delle categorie professionali.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 340

### Art. 1.

#### 1.1 (testo 2)

STEFANI, POTENTI

#### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole: «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;*

b) *al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole: «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica».*

---

#### 1.1

STEFANI, POTENTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto»;*

b) *al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le se-*

*guenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto».*

---

## 1.2

LOPREIATO, NAVE, MAIORINO

*Sostituire le parole: «o di un natante, un'imbarcazione o una nave» ovunque ricorrono nell'articolo, con le seguenti: «o di una unità da diporto».*

---

## 1.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «di un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «unità da diporto».*

---

## 1.4

LOPREIATO

### **Approvato**

*Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente:*

*«Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

## 1.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

### **Approvato**

*Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis» sostituire il nono comma con il seguente:*

*«Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

## **Art. 2.**

### **2.1**

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;*

b) *sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche"».*

---

### **2.2**

LOPREIATO, NAVE

#### **Approvato**

*Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche"».*

---



**2.3**

LOPREIATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «m-quater», dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche"».*

---

**2.4**

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso «m-quater» sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.».*

---

**2.5**

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso «m-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.».*

---

**2.6**

LOPREIATO

*Al comma 1, capoverso «m-quater» dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: "lesioni colpose stradali" sono inserite le seguenti: "o nautiche"».*

---

**Art. 3.****3.1**

LOPREIATO

*Sopprimere l'articolo.***G/340/1/2 (testo 2)**

STEFANI, POTENTI

**Approvato**

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche» (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto,

fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli artt. 53-*bis* e 53-*ter* del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 a quelle previste dal codice della strada.

---

### **G/340/1/2**

STEFANI, POTENTI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche» (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera *c*) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di lesioni e di prevedere eventualmente la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.

---

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza della Presidente  
CRAXI*

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza della Presidente  
CRAXI*

*Orario: dalle ore 15 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AIAD, GIUSEPPE COSSIGA*

**Plenaria****12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**CRAXI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018**

(Esame)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relattrice, illustra il disegno di legge n. 329 di iniziativa parlamentare, recante la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.

Ricorda come, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, sia stata deliberata dall'Aula del Senato lo scorso 31 gennaio la procedura abbreviata per l'esame del testo, legata al fatto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo (AS 1280) sia stato già approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura, il 13 ottobre 2021, dopo essere stato esaminato dalla Commissione Affari esteri e da questa approvato il 15 giugno 2021.

L'Accordo del 1999 fra l'Italia e l'Armenia è volto a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

Il Protocollo emendativo introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso

veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene, inoltre, precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

La relazione al disegno di legge spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Il Protocollo emendativo dispone, inoltre, la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia, infine, come l'intervento normativo in via di ratifica non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

**(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006**

(Esame)

Il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*), relatore, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica di due Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rispettivamente quella del 1981 (con relativo Protocollo) sulla salute e la sicurezza dei la-

voratori (la n. 155), e quella del 2006 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (la n. 187).

La procedura abbreviata per l'esame del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, è stata deliberata dall'Aula del Senato lo scorso 31 gennaio ed è legata al fatto che un disegno di identico contenuto (A.S. n. 986) era già stato approvato in prima lettura dall'Aula del Senato nella scorsa legislatura, e precisamente il 20 aprile 2021, dopo essere stato esaminato dalla Commissione Affari esteri e da questa approvato il 2 marzo 2021.

Ricorda che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne.

Precisa, quindi, che l'intento sotteso ai documenti internazionali in via di ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di 30 articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (articoli 4-7). Il documento chiede altresì agli Stati di adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le organizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (articoli 8-15). La Convenzione definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene (articoli 16-21).

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, composto di 12 articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo convenzionale prevede altresì che ogni Stato membro



stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori (articolo 5).

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, si evidenzia, infine, come la legislazione italiana risulti essere già conforme a tutte le disposizioni contenute negli Strumenti internazionali appena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo interno. La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risponde, dunque, unicamente all'esigenza dell'Italia di conformarsi a specifici obblighi di matrice internazionale, in questo caso derivanti dall'essere il nostro Paese parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

**(494) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Protocollo, di iniziativa governativa, era già stato esaminato ed approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri della Camera dei deputati (AC 3301), ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Ricorda altresì che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping*, aperta alla firma nel 1989 e ratificata ad oggi da 52 Paesi, inclusi alcuni non membri del Consiglio d'Europa, impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping* e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici e ai valori edu-

cativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO. Composta da 19 articoli, la Convenzione fissa norme obbligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-*doping*, trattando in particolari temi quali la diminuzione della possibilità di procurarsi e di utilizzare droghe come gli steroidi anabolizzanti, l'aiuto ai finanziamenti dei test anti-*doping*, lo stabilire un legame tra la rigida applicazione della regolamentazione anti-*doping* e il sovvenzionamento alle organizzazioni sportive e i controlli anti-*doping* regolari, e impegnando altresì le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al *doping*. La Convenzione contiene, inoltre, un elenco di riferimento di sostanza proibite che viene periodicamente riesaminato dal Gruppo di controllo, istituito dalla Convenzione per controllarne la corretta applicazione.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia nel settembre 2002 e composto da 9 articoli, è finalizzato a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli anti-*doping* e a rafforzare l'applicazione della Convenzione stessa.

In particolare l'articolo 1, al comma 1 prevede che le Parti riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-*doping* sportive e delle organizzazioni anti-*doping* nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-*doping* sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-*doping* nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-*doping* nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.

L'articolo 1, al comma 2 prescrive poi che vengano adottate le misure necessarie per l'esecuzione dei controlli, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto delle norme internazionalmente riconosciute, la norma dispone che le organizzazioni anti-*doping* sportive e nazionali debbano essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli anti-*doping*, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

Infine il medesimo articolo 1, al comma 3 riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-*doping* nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-*doping* operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-*doping* sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

L'articolo 2, relativo alle misure di rafforzamento della Convenzione, istituisce un meccanismo di monitoraggio vincolante, realizzato da una squadra di valutazione nominata nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione, con l'incarico di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dello strumento convenzionale. La squadra, in particolare, è chiamata ad esaminare il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle veri-

fiche sullo stato di attuazione della Convenzione, la squadra di valutazione elabora un rapporto, destinato ad essere pubblico, che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. La Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra, e tale presa di posizione è previsto faccia parte integrante del rapporto. Un regolamento approvato dal Gruppo di valutazione stabilisce le modalità pratiche delle valutazioni, delle ispezioni e della vigilanza.

L'articolo 3 stabilisce come non siano ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo in esame, mentre i successivi articoli da 4 a 9 recano le disposizioni finali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente Stefania CRAXI comunica che il Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Giuseppe Cossiga, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione affari esteri e difesa, ha consegnato della documentazione.

Il contributo sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**  
**23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019**  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. Il provvedimento è di iniziativa parlamentare e ripropone integralmente il testo del disegno di legge della scorsa Legislatura, presentato dal Governo nel 2019 (Atto Senato n. 1377) e che, approvato dal Senato nel luglio 2022, non poté vedere completato il proprio *iter* di approvazione a causa della fine della Legislatura. Sul disegno di legge è stata ora deliberata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

L'elemento centrale dell'Accordo in ratifica consiste nel considerare le coproduzioni, realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo, come opere nazionali da parte dei rispettivi Paesi e di godere dei benefici previsti a livello nazionale. Si ricorda che l'Italia ha aderito nel 2016 (con efficacia dal 2017) a Ibermedia, il programma di aiuto iberoamericano che ha lo scopo di promuovere le attività del settore audiovisivo e sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti.

L'Accordo si compone di 20 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 reca le definizioni di «coproduzione», di «coproduttore» e di «Autorità competenti» responsabili dell'applicazione dell'Accordo. Ai sensi degli articoli 2 e 3, le coproduzioni realizzate ai sensi dell'Accordo sono considerate come opere nazionali da entrambe le Parti e hanno il diritto di godere dei benefici previsti dalle legislazioni nazionali. I benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono le modalità di effettuazione delle riprese, la quota minima del 20 per cento a carico di un coproduttore e le modalità in caso di coproduzioni multilaterali. L'articolo 7 disciplina gli aspetti relativi alla contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 8 stabilisce facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo e artistico, e della relativa attrezzatura di produzione, appartenenti all'altra Parte.

Gli articoli 9 e 10 fissano i termini per il saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario e per la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori. L'articolo 11 chiarisce che l'approvazione di un progetto di cooperazione non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione. L'articolo 12 disciplina le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte, in Paesi terzi dove vige il contingentamento delle importazioni cinematografiche. L'articolo 13 disciplina l'apposizione delle diciture di «coproduzione italo-dominicana» o «dominico-italiana» per l'identificazione delle opere.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano la presentazione delle opere coprodotte ai festival internazionali e l'approvazione dei progetti di coproduzione. Ai sensi dell'articolo 16, il compito di vigilare sulla regolare applicazione dell'Accordo viene affidato a una Commissione mista, di cui sono definiti i compiti e le funzioni. L'articolo 17 stabilisce, in regime di reciprocità, le condizioni per le agevolazioni all'importazione, distribuzione e programmazione. Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano la possibilità di emendare l'Accordo, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e il periodo di validità. Infine, l'Allegato individua le norme procedurali per l'ammissione ai benefici della coproduzione.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

La relatrice, considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (*FdI*), relatore, introduce l’esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica del Protocollo emendativo, del 2018, dell’Accordo tra Italia e Armenia sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato nel 1999 e ratificato dal nostro Paese con la legge 15 gennaio 2003, n. 16.

Il provvedimento è di iniziativa parlamentare e ripropone integralmente il testo del disegno di legge della scorsa Legislatura, presentato dal Governo nel 2019 (Atto Senato n. 1280) che, approvato dal Senato nell’ottobre 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione a causa della fine della Legislatura. Sul disegno di legge è stata ora deliberata la procedura abbreviata prevista dall’articolo 81 del Regolamento.

L’Accordo sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci del 1999, in vigore dal 30 novembre 2004, disciplina il trasporto dei viaggiatori fra i due Paesi (Capo I, articoli da 2 a 10), in particolare con riferimento ai servizi regolari di autobus (articoli da 3 a 6), ai servizi regolari di transito (articolo 7), ai servizi occasionali (articoli da 8 a 9) e ad altri servizi con autobus (articolo 10). L’Accordo disciplina altresì il trasporto di merci (Capo II, articoli da 11 a 14), sia tra i due Paesi che in transito.

La proposta di introdurre alcune puntuali modifiche al testo dell’Accordo bilaterale è stata avanzata dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell’ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Nello specifico, l’articolo 1 del Protocollo in ratifica integra le disposizioni di cui all’articolo 11 dell’Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio). L’integrazione prevede che sia possibile usare un’autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene altresì precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull’autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

L’articolo 2 sostituisce il secondo comma dell’articolo 25 dell’Accordo, aggiornando l’indicazione delle Autorità competenti incaricate del-

l'attuazione dell'Accordo, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la Parte italiana, e nel Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche, per la Parte armena.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore della legge.

Il presidente relatore, considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere da lui illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica di due Convenzioni stipulate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 del 1981, con il relativo Protocollo del 2002; e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 del 2006.

Il provvedimento è di iniziativa parlamentare e ripropone integralmente il testo del disegno di legge della scorsa Legislatura, presentato dal Governo nel 2018 (Atto Senato n. 986) e che, approvato dal Senato nell'aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione a causa della fine della Legislatura. Sul disegno di legge è stata ora deliberata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Lo scopo delle Convenzioni in ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate.

La Convenzione n. 155 del 1981, composta di 30 articoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla prevenzione, che gli Stati aderenti sono obbligati ad attuare e a riesaminare periodicamente, al fine di migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro. La Convenzione vincola altresì gli Stati ad adottare un quadro coerente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e alle at-

trezzature e sostanze per uso professionale, e a coinvolgere le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori nella definizione delle politiche in materia. La Convenzione definisce altresì gli obblighi delle imprese nei luoghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi di lavoro, ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro nell'ambito della sicurezza e dell'igiene.

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, sottoscritto nel 2002, si compone di 12 articoli ed è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti basato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale atta a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un organismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e consulenza. Il testo dispone che ogni Stato membro stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia, autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuovere, a livello di impresa la cooperazione fra le parti. Gli Stati hanno poi l'obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Programma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla protezione dei lavoratori.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore della legge.

La relatrice, considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere illustrato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.



(331) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010*  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con lo Stato plurinazionale di Bolivia, stipulato a La Paz il 3 marzo 2010. Il provvedimento è di iniziativa parlamentare e ripropone integralmente il testo del disegno di legge della scorsa Legislatura, presentato dal Governo nel 2019 (Atto Senato n. 1278) e che, approvato dal Senato nell'aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione a causa della fine della Legislatura. Sul disegno di legge è stata ora deliberata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

L'Accordo in ratifica è destinato a sostituire il precedente Accordo culturale del 1953, nonché l'Accordo scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato. Esso mira al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Bolivia già tradizionalmente ottimi grazie anche al notevole impegno del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo sociale ed economico.

In particolare, con la ratifica dell'Accordo si potrà disporre di un quadro giuridico e finanziario in base al quale poter sviluppare una ampia collaborazione bilaterale nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, nonché a semplificare le procedure amministrative e i relativi oneri, e promuovere collaborazioni come ad esempio nell'ambito universitario.

L'Accordo prevede la costituzione di una Commissione mista ad hoc, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, che costituisce un importante strumento per risolvere il problema della natura non professionalizzante del titolo accademico, tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia. Un aspetto qualificante dell'Accordo è inoltre costituito dalla collaborazione di polizia per assicurare il rispetto delle legislazioni nazionali e internazionali, nei settori del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi.

L'Accordo si compone di 20 articoli. Gli articoli 1, 2 e 3 esplicitano l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

L'articolo 4 prevede la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo, nonché di promuovere progetti multilaterali nell'ambito dei

programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 prevedono l'impegno delle Parti a favorire e a promuovere le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi, il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari, nonché l'offerta di borse di studio a beneficio di studenti, specialisti e laureati dell'altro Paese.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte.

Gli articoli 13 e 14 definiscono ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze fra le Parti, nei settori dello sport e della gioventù, dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

L'articolo 15, con riferimento alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Gli articoli 16, 17 e 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando lo scambio di materiali e attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 19 affida a una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 dispone in ordine all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, nonché alle modalità di approvazione di eventuali modifiche e di soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 prevedono la copertura finanziaria degli oneri economici derivanti dall'attuazione dell'Accordo, che dovrà essere aggiornata poiché si riferisce anche all'anno 2022, e l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore della legge.

Il presidente, considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere illustrato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Lombardo, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. Il provvedimento è di iniziativa parlamentare e ripropone integralmente il testo del disegno di legge della scorsa Legislatura, presentato dal Governo nel 2020 (Atto Senato n. 1935) e che, approvato dal Senato nell'aprile 2021, non poté vedere completato il proprio iter di approvazione a causa della fine della Legislatura. Sul disegno di legge è stata ora deliberata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Il Protocollo in ratifica, firmato nel 2009, rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro in seno al Consiglio d'Europa sul tema della partecipazione democratica a livello locale. Tale processo ebbe inizio con la firma della Carta europea delle autonomie locali, il 15 ottobre 1985, che costituisce il primo trattato internazionale vincolante a garanzia dell'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, e in cui si è stabilito il principio dell'autonomia locale, da riconoscere a livello del diritto nazionale e costituzionale, con l'elezione a suffragio universale dei rappresentanti degli enti locali.

Il Protocollo, ratificato ad oggi da 21 Paesi membri del Consiglio d'Europa, si articola in un preambolo e in sette articoli. Nel preambolo si richiama il contesto multilaterale in cui è maturata la considerazione secondo la quale il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 1 sintetizza gli obiettivi del Protocollo, stabilendo che gli Stati parte garantiscano il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, a partire dalla sfera elettorale. L'articolo 2 stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto a partecipare agli affari delle collettività locali, conferendo a queste ultime le necessarie competenze e stabilendo le relative procedure, eventualmente differenziando tra le diverse collettività. Gli articoli 3 e 4 consentono di stabilire, al momento del deposito della ratifica, eventuali limitazioni o esclusioni al

campo di applicazione del Protocollo, in relazione a determinate categorie di collettività locali o di determinati territori. Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano l'entrata in vigore del Protocollo, peraltro già avvenuta il 1° giugno 2012, nonché la procedura di denuncia e le notifiche previste dal Protocollo a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione all'adesione al Protocollo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presidente, considerato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere da lui illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### **Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative, pubblicato in allegato, rilevando che esso consente di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'UE, e al contempo di dare attuazione al traguardo M1C1-73, che prevede l'entrata in vigore del decreto attuativo della legge delega sulla riforma del Codice dei contratti pubblici entro il primo trimestre 2023.

Ricorda, inoltre, che è pendente la procedura di infrazione n. 2018/2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici: direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Propone, quindi, di formulare, in particolare, 11 rilievi. Nel primo rilievo si invita a valutare l'opportunità di differire l'efficacia delle disposizioni del Codice, ferma restando la sua entrata in vigore, al fine di evitare rallentamenti nell'attività contrattuale in corso relativa all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR.

In riferimento all'articolo 7 dello schema di Codice, si ritiene necessario valutare il ripristino dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

Con riferimento all'articolo 16 dello schema di Codice, sul conflitto di interessi, si rileva l'opportunità di uniformare la definizione dello stesso, all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE, nonché di sopprimere il comma 2 sull'inversione dell'onere probatorio e il concetto di subordinazione dell'interesse, in quanto in contrasto con la giurisprudenza europea.

In merito all'articolo 58, comma 2, dello schema, ritiene che esso preveda una deroga eccessivamente ampia all'obbligo di suddivisione in lotti, che penalizzerebbe le micro, piccole e medie imprese.

In riferimento all'articolo 67, comma 4, ultima proposizione, relativo al divieto di partecipazione plurima, occorre valutare se risulta coerente con il principio di proporzionalità, evocato nella procedura di infrazione n. 2018/2273, il disposto dell'articolo 104, comma 12, del Codice, secondo cui nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

In merito all'articolo 96, comma 10, lettera c), sull'illecito professionale grave, occorre valutare se far decorrere il triennio di rilevanza temporale dell'illecito, non dalla richiesta di rinvio a giudizio o dalla data del provvedimento sanzionatorio, bensì dalla data di commissione del fatto, come previsto dall'all'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE.

Rileva, quindi che l'articolo 104, comma 11, che consente alla stazione appaltante di disporre che talune attività siano svolte direttamente dall'operatore, mira a superare la contestazione della procedura di infrazione n. 2018/2873, relativa al vigente divieto per gli offerenti di avvalersi della capacità di altri soggetti quando l'appalto riguarda «opere di rilevante complessità».

Con riferimento all'articolo 119, comma 17, che elimina il divieto del subappalto a cascata (di cui al comma 19 dell'articolo 105 del vigente Codice dei contratti), imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di motivazione nei casi in cui ritengano, in base ai criteri previsti nella norma, di non consentire l'ulteriore subappalto, si rileva che esso risponde a una censura contenuta nella procedura di infrazione n. 2018/2273, secondo cui deve essere rimesso all'amministrazione aggiudicatrice, con una valutazione caso per caso e in base al principio di proporzionalità, la valutazione circa l'eventuale divieto di subappalto.

Rileva, inoltre, che l'articolo 125, relativo anche ai ritardi nei pagamenti, non ripropone la disposizione di cui al vigente comma 1-sexies dell'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile unico del progetto. Tuttavia, tale norma è di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE) ed era stata introdotta dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), a fronte anche delle censure della Corte di giustizia UE, espresse nella sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18.

In riferimento all'articolo 186, relativo all'obbligo di esternalizzazione parziale, per i titolari di affidamenti in concessione senza gara, occorrerebbe valutare se ricomprendervi anche i settori speciali di cui al Libro III dello schema di Codice, che lo schema invece esclude, eventualmente modulando secondo percentuali minori.

Infine, in tema di opere di urbanizzazione a scomputo, in linea con quanto oggi previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, si invita a valutare l'opportunità di apportare determinate specificazioni nell'Allegato I.12 dello schema di decreto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede al Relatore un approfondimento sull'articolo 40 dello schema, relativo alla consultazione del pubblico mediante dibattito, per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche. Evidenzia che la norma non prevede più la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita presso il Ministero delle infrastrutture, che assicurava una terzietà nella conduzione del dibattito pubblico, che ora sarebbe affidata alla sola stazione appaltante. Inoltre, l'articolo 40 sembra limitare eccessivamente la partecipazione dei soggetti interessati al dibattito pubblico. Chiede pertanto che non si proceda al voto dello schema di parere nella seduta odierna.

Il senatore MATERA (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'articolo 45, comma 4, dello schema, relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, che prevede tali incentivi per i dipendenti ad esclusione dei dirigenti. Ritiene che ciò potrebbe risultare incompatibile con il principio di parità di trattamento, rilevante anche in sede europea.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), premesso che l'esame della 4<sup>a</sup> Commissione si limita agli aspetti di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, senza entrare in aspetti di merito di natura lavoristica, richiama l'estesa normativa europea in materia, compresa la recente direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo e la contrattazione.

Condivide, quindi, la necessità di abrogazione del divieto di subappalto, per assicurare conformità alla direttiva europea, ma evidenzia altresì la necessità di assicurare l'applicazione e l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, soprattutto nei casi dei subappalti a cascata e di quelli di minori dimensioni.

Ritiene, inoltre, opportuno tenere conto delle numerose considerazioni emerse nelle audizioni svolte in Commissione di merito, tra cui anche quelle espresse con riferimento alla necessità di assicurare un congruo tempo di adeguamento, agli operatori e alle amministrazioni, rispetto a un provvedimento che costituisce una completa riforma e riscrittura dell'intero Codice dei contratti pubblici.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il presidente TERZI DI SANT'AGATA richiama il primo rilievo contenuto nello schema di osservazioni della Commissione, che richiama sia l'esigenza di assicurare un con-

gruo periodo di transizione, sia l'esigenza di rispettare le scadenze previste dal PNRR, che per questa riforma prevede la scadenza del primo trimestre del 2023.

Il relatore senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) prende atto delle richieste di approfondimento, di cui terrà conto nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 9)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ricorda che è stato deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione l'esame dell'affare assegnato n. 9 su «Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea», che consentirà di svolgere un'attenta analisi dei molteplici aspetti che caratterizzano attualmente i rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione europea in ambito commerciale, al fine di individuarne le principali problematiche e acquisire una visione prospettica e programmatica.

Il tema è stato già oggetto di esame da parte della 14<sup>a</sup> Commissione nella XVIII (affare n. 40) e nella XVII legislatura (affare n. 440). È quindi intenzione della Commissione, anche in questa legislatura, riprendere il tema degli accordi commerciali dell'Unione europea al fine di seguirne la loro evoluzione, anche nell'ottica di un ruolo dell'Unione europea e delle sue Istituzioni sempre più centrale nello scenario globale.

In generale, l'Unione gestisce le relazioni commerciali con i Paesi terzi sotto forma di accordi commerciali, concepiti per creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere commerciali. La politica commerciale dell'Unione è anche utilizzata come strumento per la promozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, i diritti umani, l'ambiente e i diritti sociali.

Gli accordi commerciali variano a seconda del loro contenuto: gli accordi di partenariato economico (APE) sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; gli accordi di libero scambio (ALS) consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i Paesi sviluppati e le economie emergenti, mediante la concessione di un accesso preferenziale ai mercati; gli accordi di associazione (AA) costituiscono accordi politici più generali. L'Unione conclude anche accordi commerciali non preferenziali, nell'ambito di intese più ampie, come gli accordi di partenariato e cooperazione (APC). I negoziati relativi agli accordi commerciali sono condotti conformemente alle norme di cui all'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In merito all'attuale politica commerciale dell'Unione, si deve richiamare il punto 17 delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del

9 e 10 febbraio 2023, a tenore del quale il perseguimento di un'agenda commerciale ambiziosa, solida, aperta e sostenibile e il sostegno all'OMC e a un sistema multilaterale basato su regole, saranno fondamentali per rafforzare la sovranità e la prosperità dell'Europa. Gli accordi di libero scambio e di investimento equi e trasparenti consentiranno di garantire una reale parità di condizioni, nonché di rendere possibile lo sviluppo di catene di approvvigionamento resilienti e affidabili e di permettere all'Unione europea di accedere a nuovi mercati. È quindi opportuno intensificare gli sforzi per diversificare le catene di approvvigionamento, in particolare per le materie prime critiche. L'Unione europea deve inoltre salvaguardare i propri interessi di fronte a pratiche sleali, ricorrendo a strumenti di difesa commerciale.

Si è quindi avuto anche un supporto politico al più alto livello nell'approfondimento che possiamo svolgere su questa fondamentale politica dell'Unione europea. In questa prima fase, la proposta è di concentrare l'attenzione sugli accordi commerciali dell'Unione con tre grandi Paesi: India, Canada, Giappone.

Per quanto concerne l'India, il 17 giugno 2022 l'Unione europea ha rilanciato i negoziati per un accordo di libero scambio e ha avviato negoziati separati per un accordo sulla protezione degli investimenti e un accordo sulle indicazioni geografiche (IG).

L'Unione è il terzo partner commerciale dell'India, con 88 miliardi di euro di scambi di merci nel 2021, pari al 10,8 per cento del commercio indiano totale. L'India è il decimo partner commerciale dell'UE e rappresenta il 2,1 per cento del totale degli scambi di merci dell'UE. Gli scambi di servizi tra l'UE e l'India hanno raggiunto i 30,4 miliardi di euro nel 2020.

I negoziati commerciali mirano a: rimuovere le barriere e aiutare le imprese dell'UE, soprattutto quelle più piccole, a esportare di più; aprire i mercati dei servizi e degli appalti pubblici; garantire la protezione delle indicazioni geografiche; perseguire impegni ambiziosi in materia di commercio e sviluppo sostenibile; assicurarsi che le regole concordate siano applicabili.

I negoziati sulla protezione degli investimenti mirano a fornire agli investitori di entrambe le parti un ambiente di investimento prevedibile e sicuro, attraverso impegni su: non discriminazione; protezione contro l'esproprio senza indennizzo e il trattamento iniquo degli investitori e dei loro investimenti, preservando il diritto di regolamentare; e sul trasferimento degli utili. I negoziati sulla protezione degli investimenti mirano anche a mettere in atto un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e all'avanguardia per far rispettare tali norme.

Per quanto riguarda l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), questo è un accordo commerciale progressivo entrato in vigore in via provvisoria nel 2017, il che significa che la maggior parte dell'accordo è già in applicazione. Tutti i Parlamenti nazionali (e in alcuni casi regionali) nei Paesi dell'UE devono approvare il CETA al fine di consentirne l'entra in vigore.

Il CETA presenta alcuni degli impegni più forti mai previsti da un accordo commerciale dell'UE, tra cui la promozione dei diritti dei lavora-



tori, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il CETA integra gli impegni dell'UE e del Canada per l'applicazione delle norme internazionali sui diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima. Questi obblighi sono vincolanti. I vantaggi del CETA includono i seguenti: elimina i dazi sul 99 per cento di tutte le linee tariffarie, di cui il 98 per cento è stato soppresso al momento della sua entrata in vigore provvisoria; tutela le Indicazioni Geografiche dell'UE; migliora e garantisce l'accesso delle imprese dell'UE al mercato canadese dei servizi.

In merito all'Accordo di Partenariato Economico (EPA) tra l'UE e il Giappone, questo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Esso crea una zona commerciale aperta che, nel suo complesso, copre 635 milioni di persone e quasi un terzo del PIL totale del mondo.

Le imprese dell'UE esportano già in Giappone beni per circa 70 miliardi di euro e servizi per 28 miliardi di euro. L'accordo di partenariato economico UE-Giappone riduce gli ostacoli commerciali che le imprese europee devono affrontare quando esportano in Giappone e le aiuta a competere meglio su questo mercato.

L'accordo commerciale con il Giappone favorisce il rafforzamento del legame tra i due partner, attraverso un maggiore accesso ai rispettivi mercati per merci, servizi e appalti pubblici, l'eliminazione delle barriere non tariffarie (BNT), la tutela delle indicazioni geografiche e dei diritti di proprietà intellettuale, la protezione degli standard dell'UE, l'armonizzazione normativa tra le due economie. In tal modo esso contribuisce all'instaurazione di regole a livello globale in linea con i nostri standard elevati e con i nostri valori condivisi, e rappresenta un forte segnale contro il protezionismo.

La materia della protezione degli investimenti, la cui base giuridica è mista, è fuori dall'Accordo EPA, inserita in un altro accordo ancora da concludere. Infine, l'EPA UE-Giappone è il primo accordo che include uno specifico impegno sull'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Tenendo conto di questi importanti Accordi dell'Unione europea, va anche ricordato che l'Unione ha altri accordi su cui focalizzare l'attenzione, eventualmente in una fase successiva, come quelli con Australia, Cile, Cina, Filippine, Indonesia, Mercosur, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Vietnam.

Il Presidente relatore propone pertanto, in questa prima fase di lavori, l'audizione degli Ambasciatori di India, Canada e Giappone, che potranno fornire un quadro aggiornato sugli accordi dell'Unione europea con i rispettivi paesi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 328**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 14 febbraio 2019;

considerato che il disegno di legge segue l'*iter* della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento;

considerato che l'elemento centrale dell'Accordo in ratifica consiste nel considerare le coproduzioni cinematografiche, realizzate ai sensi dell'Accordo medesimo, come opere nazionali da parte di entrambi i Paesi e come destinatarie dei benefici previsti a livello nazionale;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 329**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica del Protocollo emendativo, del 2018, dell'Accordo tra Italia e Armenia sull'auto-transporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato nel 1999 e ratificato dal nostro Paese con la legge 15 gennaio 2003, n. 16;

considerato che il disegno di legge segue l'*iter* della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento;

considerato che il Protocollo in ratifica, proposto dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, è finalizzato ad assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 330**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica delle Convenzioni stipulate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): n. 155 del 1981, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, con il relativo Protocollo del 2002; e n. 187 del 2006, sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;

considerato che il disegno di legge segue l'*iter* della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento;

considerato che lo scopo delle Convenzioni in ratifica è quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre, mediante un'azione coordinata, con la partecipazione di tutte le parti interessate, per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 331**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con lo Stato plurinazionale di Bolivia, stipulato a La Paz il 3 marzo 2010;

considerato che il disegno di legge segue l'*iter* della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento;

considerato che l'Accordo in ratifica è destinato a sostituire il precedente Accordo culturale del 1953, nonché l'Accordo scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato, e che esso mira al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Bolivia, attraverso l'introduzione di un quadro giuridico e finanziario in base al quale poter sviluppare una ampia collaborazione nei settori della cultura, delle scienze applicate, dello sport, della protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale, nonché a semplificare le procedure amministrative e i relativi oneri, e promuovere collaborazioni come ad esempio nell'ambito universitario;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 332**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009;

considerato che il disegno di legge segue l'*iter* della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento;

considerato che il Protocollo in ratifica, firmato nel 2009, rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro in seno al Consiglio d'Europa sul tema della partecipazione democratica a livello locale, a partire dalla Carta europea delle autonomie locali, del 15 ottobre 1985, il primo trattato internazionale vincolante a garanzia dell'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, in cui si è stabilito il principio dell'autonomia locale, da riconoscere a livello del diritto nazionale e costituzionale, con l'elezione a suffragio universale dei rappresentanti degli enti locali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici;

valutato che il decreto consente di attuare la norma di delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

rilevato che il termine per l'esercizio della delega, previsto il 9 gennaio 2023, è prorogato al 9 aprile 2023, in base alla norma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, ultimo periodo, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

considerato che il PNRR prevede, tra i vari obiettivi da conseguire, l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici entro il 31 marzo 2023;

valutato che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee;

ricordato che è pendente la procedura di infrazione n. 2018/2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici: direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con o seguenti rilievi:

a) al fine di evitare rallentamenti nell'attività contrattuale in corso per l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR si ritiene necessario valutare – previo necessaria interlocuzione con la Commissione europea – il differimento dei termini di efficacia delle disposizioni del Codice. Ovvero, ferma restando l'entrata in vigore del Codice alla data del 1° aprile 2023, al fine di rispettare la scadenza del PNRR, dovrebbe essere valutata una più ampia finestra temporale, che nello schema è fissata al 1° luglio 2023, per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del Codice. Lo spostamento in avanti dell'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice manterrebbe comunque operative le disposizioni del Codice oggi vigente, applicabili ai procedimenti in corso;

b) con riferimento all'articolo 7 dello schema di Codice, si ritiene necessario valutare il ripristino dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti

nei confronti di proprie società *in house*, ora contenuto nell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'assenza dell'elenco – che permette di verificare *a priori* la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa europea per la legittimità degli affidamenti diretti *in house* – produce l'evidente rischio di aumentare le possibilità di violazione della normativa europea e quindi anche quello di esporre gli enti aggiudicatari a contenziosi giurisdizionali attivati da imprese concorrenti e volti alla corretta applicazione della normativa europea;

c) con riferimento all'articolo 16 dello schema di Codice e alla definizione del conflitto di interessi, si rileva la sua configurazione in termini più restrittivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE, cui andrebbe invece uniformata.

Si rileva altresì la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, e in particolare l'inversione dell'onere probatorio e il concetto di subordinazione dell'interesse, in quanto in contrasto con la sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2015, causa C-538/13, per la quale non si può richiedere al ricorrente in giudizio di provare la parzialità del comportamento degli ausiliari dell'amministrazione, spettando a quest'ultima una tale verifica;

d) in merito all'articolo 58, comma 2, dello schema, nell'ottica di garantire la massima concorrenza e il mercato, anche per le micro, piccole e medie imprese, si deve valutare l'opportunità di eliminare la possibilità di derogare all'obbligo di suddivisione in lotti «in funzione dell'interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni». La previsione di una deroga così ampia e generica rischia di svuotare di reale portata l'obbligo di suddivisione in lotti, previsto dal comma 1 dello stesso articolo, con l'effetto di penalizzare le micro, piccole e medie imprese. È necessario quindi prevedere una motivazione rigorosa per la mancata suddivisione, basata su criteri specifici e determinati;

e) con l'articolo 67, comma 4, ultima proposizione, si mira a superare la contestazione della Commissione europea, contenuta nella procedura d'infrazione n. 2018/2273, avente ad oggetto il comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, oltre altre disposizioni che impediscono la partecipazione plurima. Lo schema propone di inserire, in luogo del suddetto divieto, la disposizione in forza della quale la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti della causa escludente dell'unico centro decisionale, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare



gli obblighi contrattuali. Analoga previsione è inserita all'articolo 68, comma 14, dello schema.

Deve essere tuttavia valutato se risulta coerente con il principio di proporzionalità, evocato nella procedura di infrazione, il disposto dell'articolo 104, comma 12, del Codice, secondo cui nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;

f) in merito all'articolo 96, comma 10, lettera c), sull'illecito professionale grave, lo schema prevede un periodo di esclusione di tre anni che decorrono dalla richiesta di rinvio a giudizio o dall'adozione di misure cautelari, ove l'illecito abbia rilievo penale, ovvero ancora dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, mentre i tre anni decorrono dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

La direttiva 2014/24/UE prevede, all'articolo 57, paragrafo 7, che il triennio di rilevanza temporale della causa di esclusione facoltativa decorra alla data del fatto.

Si valuti se far decorrere il triennio di rilevanza temporale dell'illecito sempre dalla commissione del fatto, al fine di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara, ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione;

g) l'articolo 104, comma 11, prevede che la stazione appaltante possa disporre che talune attività siano svolte direttamente dall'operatore. Tale disposizione innovativa trova applicazione anche al caso delle opere c.d. superspecialistiche (le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali).

Con tale formulazione si mira a superare la contestazione della Commissione europea, contenuta nella procedura di infrazione n. 2018/2873, riguardante il divieto per gli offerenti di avvalersi della capacità di altri soggetti quando l'appalto riguarda «opere di rilevante complessità», previsto dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

h) con riferimento all'articolo 119, si rileva che il comma 17 elimina il divieto del subappalto a cascata, previsto dal comma 19 dell'articolo 105 del vigente Codice dei contratti. L'eliminazione del divieto mira a rispondere a una delle censure della Commissione europea contenuta nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ritiene debba essere rimesso all'amministrazione aggiudicatrice, con una valutazione caso per caso e in base al principio di proporzionalità, la valutazione circa l'eventuale divieto di subappalto.

Al riguardo, la formulazione proposta nello schema di Codice appare essere rispondente alle contestazioni della Commissione, in quanto impone alle amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di motivazione nei casi in cui si ritenga, in base ai criteri previsti nella norma, di non procedere all'ulteriore subappalto;

*i)* in merito all'articolo 125, relativo anche ai ritardi nei pagamenti, nello schema in oggetto non viene riprodotta la disposizione – oggi contenuta al comma 1-*sexies* dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 – che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento, da parte del responsabile unico del progetto (RUP).

Tale norma è di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE) ed era stata introdotta dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), a fronte anche delle censure della Corte di giustizia UE, espresse nella sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18;

*j)* l'articolo 186 introduce una regola *ad hoc* per i titolari di affidamenti in concessione «senza gara», di importo superiore alle soglie europee, che saranno tenuti ad esternalizzare una quota compresa tra il 50 ed il 60 per cento dei contratti oggetto della convenzione. La modifica rispetto al vecchio Codice dei contratti è coerente con la giurisprudenza costituzionale (sent. 281 del 2021), secondo cui l'introduzione di un obbligo radicale e generalizzato di esternalizzazione, come quello disposto nella normativa censurata del vecchio Codice dei contratti, non supera la doverosa verifica di proporzionalità.

Si rileva tuttavia che l'obbligo di esternalizzazione non si applica ai concessionari di lavori e servizi operanti nei settori speciali di cui al Libro III dello schema di Codice, data – secondo la relazione governativa – «la specificità dei suddetti settori».

Si valuti, quindi, se sia necessaria una regola che assicuri una piena applicazione di tali principi – eventualmente modulati secondo percentuali minori – anche nei settori speciali, al fine di evitare la sottrazione di importanti quote di lavori al mercato;

*k)* in tema di opere di urbanizzazione a scomputo, in linea con quanto oggi previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, si valuti l'opportunità di specificare, nell'Allegato I.12: l'esclusione dei privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo, dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinato dall'articolo 63, nonché, per i medesimi motivi di occasionalità e peculiarità, dalle regole sull'aggregazione e centralizzazione della committenza pubblica di cui all'articolo 62; la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara come alternativa all'ipotesi in cui è il soggetto privato ad assumere la funzione di stazione appaltante,

e chiede che le presenti osservazioni siano allegate al parere della Commissione di merito, ai sensi degli articoli 139-*bis* e 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**  
**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo conferma dell'assenza di osservazioni sul testo A recante gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per sollevare una questione di metodo in ordine al parere formulato dal rappresentante del Governo. In particolare, si sofferma sulla questione delle proroghe in materia di concessioni balneari, ricordando come, già in sede di esame delle proposte emendative in materia, fosse stato posto dalla propria parte politica un tema di necessità di verifica dei profili finanziari delle disposizioni approvate in tale ambito. Dopo aver richiamato come peraltro vi sia stato un emendamento del relatore, anziché del Governo, di proroga dei termini in materia di concessioni balneari, sottolinea il problema della compatibilità di tale proroga rispetto al quadro europeo, che pone un alto rischio di procedura d'infrazione comunitaria.

Ricorda quindi la richiesta che era stata fatta al Governo di fornire al Parlamento un approfondimento specifico in questa materia, considerato come vi siano ampi precedenti in ordine al venire in rilievo dell'articolo 81 della Costituzione per le sanzioni assai probabili conseguenti ad una procedura d'infrazione europea.

Dopo aver formulato osservazioni critiche in ordine alla posizione assunta dal Governo su tale questione, atteso che non è stata fornita alcuna relazione tecnica recante una bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sui profili di compatibilità o meno con il quadro europeo, formula altresì considerazioni critiche nel merito della misura, che non favorisce in realtà le imprese balneari, non occorrendo mere proroghe bensì un intervento organico in materia.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che il tema delle concessioni demaniali balneari risulta all'attenzione del Governo come questione di grande impatto, sul quale la Ragioneria generale dello Stato non ha espresso indicazioni di carattere tecnico, trattandosi invece di scelte di carattere del tutto politico.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), dopo aver preso atto della posizione espressa dal Governo che denota un chiaro indirizzo di tipo politico, pone

tuttavia una questione di rilievo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è evidente l'attuale maggioranza e l'Esecutivo non intendono affrontare nella sede attuale. Tale questione assume invece grande rilievo poiché i costi delle sanzioni per le infrazioni europee ricadono su tutti i cittadini. Formula quindi osservazioni critiche sull'operato del Governo, ribadendo in particolare la mancata presentazione di una relazione tecnica bollinata, poiché nel quadro attuale non risulta attentamente valutato il rischio di infrazione europea.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, dà quindi la parola al relatore per la formulazione del parere sul testo in esame.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo all'esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo A.

Il RELATORE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, con riguardo all'articolo 1, che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.49.

Appare inoltre necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.300, 1.301, 1.47, 1.302, 1.63, 1.304, 1.76, 1.308, 1.309 e 1.310. Occorre poi valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.305, 1.306 e 1.307.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.14. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.300.

In relazione agli emendamenti all'articolo 3, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.6, 3.10, 3.24, 3.51, 3.52 e 3.87. Appare poi necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 3.1, 3.42 (testo 2), 3.114, 3.301, 3.302, 3.303, 3.304 e 3.305. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.32, 3.46, 3.48, 3.300 e 3.82.

Per quanto concerne l'articolo 3-*bis*, rileva che è necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in relazione all'emendamento 3-*bis*.0.8.

In riferimento all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alla proposta 4.300. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 4.302, 4.71 e 4.72. Occorre inoltre valutare la quantificazione e la copertura finanziaria delle proposte 4.309 (*già em.* 4.112), 4.114 e 4.125. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alle proposte 4.308 (*già em.* 10.55), 4.130

e 4.304. Occorre poi avere conferma dell'assenza di effetti onerosi relativamente all'emendamento 4.306 (già em. 4.121).

Riguardo all'articolo 4-bis, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4-bis.0.300 (già em. 4.0.22).

In relazione all'articolo 4-ter, rileva che occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse per l'emendamento 4-ter.0.300 (già em. 4.0.25).

Occorre poi valutare la quantificazione e la relativa copertura per la proposta 4-ter.0.301 (già em. 4.0.5). Osserva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 4-ter.0.304 e 4-ter.0.303 (già em. 10.0.1).

Relativamente all'articolo 5, rileva che occorre valutare se la proposta 5.1 (testo 2) determini effetti finanziari negativi. Osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per l'emendamento 5.304 (già em. 5.25).

Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 6.304 (già em. 6.10), 6.305, 6.15 e 6.0.3.

Relativamente all'articolo 8, osserva che comporta maggiori oneri 8.303.

In relazione all'articolo 9, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari, anche mediante una relazione tecnica, delle proposte 9.2, 9.4, 9.0.3 (analogo al 9.301, già em. 9.16), 9.302 (già em. 9.39), 9.22, 9.304 (già em. 9.17), analogo al 9.308 (già em. 9.64), nonché del 9.305 (già em. 9.19). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.306 (già em. 9.32). Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.71, 9.76 e 9.77. Occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 9.78. Richiede infine una relazione tecnica sulla proposta 9.309 (già em. 9.48).

In relazione all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.4 (testo 3). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 10.10. Occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 10.20 e 10.300 (già em. 10.24). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.301 (già em. 10.26 testo 2). Occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 10.31 e 10.35. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 10.56 e 10.73. Chiede conferma della disponibilità delle risorse sull'emendamento 10.302 e osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 10.65, analogo al 10.303 (già em. 10.64). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.74 e chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 10.88.

In relazione all'articolo 10-bis, osserva che occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 10-bis.0.300 (già em. 10.0.11), nonché della proposta 10-bis.0.301 (già em. 10.0.17). Fa poi presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 10-bis.0.302 (già em. 10.0.18).

In relazione all'articolo 11, osserva che occorre valutare la proposta 11.300 (già em. 11.8) in relazione all'annullamento, anche per il secondo e terzo trimestre del 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche nella

fattispecie previste. Occorre poi valutare la proposta 11.301 (già em. 19.0.3) in materia di differimento termini per interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione. Occorre inoltre valutare la proposta 11.302 (già em. 11.42) in relazione alla estensione del periodo per l'impegno e la rendicontazione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata. Occorre valutare le proposte 11.62 e 11.78, mentre appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 11.95. Occorre poi acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse per la copertura dell'emendamento 11.305 (già em. 11.49), nonché elementi sulla quantificazione della proposta 11.306 (già em. 11.35), acquisendo altresì conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura.

In relazione all'articolo 12, fa presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 12.4 in materia di qualificazione delle imprese per l'accesso al sisma *bonus*. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 12.67, 12.7, 12.14 e 12.16. Occorre altresì valutare le proposte 12.24 e 12.27. Occorre poi acquisire una relazione tecnica al fine di stimare gli effetti finanziari della proposta 12.35 e occorre altresì acquisire una quantificazione dei possibili effetti della proposte 12.62 e 12.93, nonché 12.302 (già em. 12.92), che estendono il termine, seppur infrannuale, previsto dalla normativa per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (indicati nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016). Analoghi elementi in ordine alla quantificazione dei possibili effetti finanziari risulta necessario acquisire in ordine alla proposta 12.301 (già em. 12.51), relativa, con riguardo alle lettere *a*) e *b*), a proroghe in materia di imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel citato allegato A, e alle lettere *c*) e *d*), relative alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel citato allegato annesso alla legge n. 232 del 2016.

Occorre altresì acquisire una RT inerente gli effetti finanziari delle proposte 12.48 e 12.70, per la quale si segnala che la proroga in materia di contributi per i servizi della ristorazione collettiva viene prevista per l'anno 2022. Occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione alle proposte 12.82, 12.89, 12.94, nonché in ordine alla proposta 12.34.

In relazione all'articolo 15, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 15.3 e 15.16. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 15.4 in materia di rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 21 del 2022, mentre occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte e 15.19 e 15.26. Osserva che occorre poi valutare la proposta 15.30, che posticipa le sanzioni previste dall'articolo 6 previste dal decreto legislativo n. 178 del 2014, già in vigore dal 2014. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria le proposte 15.39 e 15.50 nonché la proposta 15.56, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari della proposta 15.11.

In relazione all'articolo 16, richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.5 e 16.6. Osserva infine che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 16.15 (testo 2), 16.301 e 16.302 (già em. 16.24).

In relazione all'articolo 16-*bis*, rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 16-*bis*.0.300 (già em. 16.0.2).

Con riguardo all'articolo 18, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 18.301 (già subem. 18.1000/2). Fa presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 18.302 e 18.304 (già em. 18.1000/6).

Sui restanti emendamenti, osserva, infine, che non vi sono osservazioni da segnalare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di approfondimento non appena disponibili.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

*(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che il testo all'esame ripropone sostanzialmente il provvedimento presentato il 28 giugno 2019 dal Governo, nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1377), che occorre chiedere conferma della validità, ad oggi, della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario. Segnala che andrebbe quindi confermata la data di decorrenza dell'onere, in relazione all'ipotesi che la prima riunione della Commissione Mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, si tenga nella Repubblica dominicana nel 2024.

Infine, rileva che occorrerebbe aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2023-2025 e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

Il PRESIDENE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice DAMANTE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, considerato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, ripropone integralmente il testo del disegno di legge presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (A.S. n. 1280), e che la Commissione Bilancio aveva espresso su di esso parere non ostativo in data 8 giugno 2021, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l’espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all’unanimità.

**(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è analogo al disegno di legge presentato nella XVIII legislatura n. 986, di iniziativa del Governo, sul quale la Commissione bilancio, in data 21 gennaio 2021, aveva espresso parere di nulla osta.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l’espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

**(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, ripropone il disegno di legge n. 1278 di iniziativa governativa, presentato nella XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, rileva che appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica aggiornata rispetto a quella relativa al suddetto A.S. 1278/XVIII.

Segnala altresì la necessità di riformulare la clausola di copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente, con riferimento al bilancio triennale 2023-2025.

La sottosegretaria SAVINO, depositando una nota di chiarimenti, preannuncia il parere favorevole del Governo condizionatamente alla riformulazione dell'articolo 3 del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di formulare il parere in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone il disegno di legge A.S. 1935, presentato dal Governo nella XVIII legislatura e approvato dal Senato in prima lettura.

Ricorda che in seguito alle rassicurazioni fornite dal Governo sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo, la Commissione bilancio aveva reso un parere di nulla osta in data 16 marzo 2021.

Per quanto di competenza, occorre valutare l'opportunità di specificare espressamente, all'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame per poter formulare un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, conferma che non vi siano profili finanziari in relazione alla compatibilità con le norme comunitarie.

Ricorda infatti che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico. In particolare è stato ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale. Chiede, pertanto, un chiarimento sul punto.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Su richiesta del PRESIDENTE, precisa inoltre l'assenza di profili di rilievo rispetto alla compatibilità del provvedimento con il quadro europeo.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce di quanto affermato dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo con una serie di condizioni, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia come, pur avendo il provvedimento un carattere prevalentemente ordinamentale, in quanto si riforma il sistema del Codice dei contratti pubblici, emergono alcuni temi meritevoli di attenzione in quanto potenzialmente di grande impatto anche sul piano dell'andamento dell'economia e della spesa pubblica. Ricorda, in particolare, il tema delle aspettative sui tempi, sia per gli affidamenti sia inerenti il contenzioso, legati alla riforma dei contratti pubblici, tema che è suscettibile di determinare effetti sui costi degli appalti stessi. Sul piano generale, inoltre, sottolinea come è venuta meno con la riforma la precedente previsione circa la clausola di premialità per il rispetto dell'equilibrio di genere, relativa ai soggetti aggiudicatari di affidamenti pubblici. Tale questione è suscettibile di incidere sull'organizzazione complessiva del sistema degli appalti, atteso che un maggior equilibrio di genere costituisce un elemento di equità nel sistema e inciderebbe positivamente sulla stessa crescita economica. Pur non rilevando strettamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano comunque questi profili da considerare in ordine al provvedimento in esame.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) interviene per formulare considerazioni critiche sulla complessiva valutazione di tale importante riforma degli appalti, che è stata considerata senza oneri per la finanza pubblica, sebbene in sede di audizioni e di esame nel merito del provvedimento, tutti gli *stakeholder* abbiano evidenziato un problema di ritardi nei tempi dovuti alla riforma delle tempistiche. Risulta quindi difficilmente comprensibile affermare che non vi siano effetti in termini di finanza pubblica in ragione di tale questione sollevata da molti operatori, anche con riferimento ai progetti del PNRR su cui la riforma del codice viene improvvisamente ad incidere.

Richiama quindi l'importanza di considerare tale tema nell'esame della riforma.

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Commissari, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

– l'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, contenute nella Parte II del Libro I del schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, agli articoli da 19 a 23 e 30, nonché delle norme di cui all'articolo 43, concernente l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e all'articolo 88, riguardante la disponibilità digitale dei documenti di gara, non determina la necessità di spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

– al fine di verificare la compensatività rispetto al gettito attuale delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella di cui all'Allegato I.4 richiamata dall'articolo 18, comma 10, che modifica i valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto, sono state raffrontate le entrate a legislazione vigente con quelle derivanti dall'applicazione della predetta nuova tabella;

– in particolare, per quanto riguarda il gettito a legislazione vigente, è stato assunto come valore di stima il gettito relativo al bollo versato nell'anno 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 – Atti privati – imposta di bollo; 1562 – Atti pubblici – imposta di bollo), utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24); si tratta di una stima che, da un lato, è in eccesso, in quanto comprende anche l'imposta versata su atti che non sono attinenti agli appalti e, dall'altro, è in difetto non potendosi con essa tener conto del gettito ottenuto attraverso l'apposizione delle cosiddette «marche da bollo» che, sebbene largamente in uso presso le amministrazioni, non consentono di tracciare il loro utilizzo;

– per quanto riguarda invece la stima del gettito derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui all'Allegato I.4, si è tenuto conto del numero medio dei contratti di appalto stipulati nel periodo 2020 e 2021 e del loro raggruppamento per classi di valore;

– poiché il gettito a legislazione vigente è risultato pari a euro 18.563.197, mentre quello a legislazione variata è risultato pari a euro 18.623.065, si è ritenuto che la modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto di cui al menzionato Allegato I.4 non sia suscettibile di determinare minori entrate;

– il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;

rilevata l'esigenza di:

– modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 39, comma 6, al fine di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica;

– modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 228, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di estenderne l'applicazione anche agli allegati al codice;

– modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui al comma 13 dell'Allegato I.9, al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– introdurre all'articolo 8 dell'allegato I.11 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo allegato;

– modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica,

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» aggiungere le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;

all'articolo 228 apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

– al comma 2, dopo le parole: «dal presente codice» aggiungere le seguenti: «e dai suoi allegati.»;

all'allegato I.9, comma 13, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

all'articolo 8 dell'allegato I.11, aggiungere, in fine, il seguente comma: «6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3, sostituire le parole: «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**  
**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Sabatini, direttore generale, e il dottor Andrea Nobili, responsabile dell'Ufficio consulenza tributaria e contabile, il dottor Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario e la dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell'Ufficio rapporti istituzionali italiani dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), il dottor Augusto dell'Erba, presidente, il dottor Sergio Gatti, direttore generale, e il dottor Giuseppe Molinaro, responsabile affari, di Federcasse-BCC, il dottor Luca Ascoli, direttore statistiche finanza pubblica, di Eurostat.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), di Federcasse-BCC e di Eurostat**

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), di Federcasse-BCC e di Eurostat.

Introduce quindi l'audizione del direttore generale di ABI.

Il dottor SABATINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori COTTARELLI (*PD-IDP*), TURCO (*M5S*) e ORSOMARSO (*FdI*), ai quali rispondono il dottor Sabatini e il dottor Nobili.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del presidente e del direttore generale di Federcasse-BCC.

Il dottor GATTI e il dottor Dell'Erba svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore TURCO (*M5S*) e il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*), ai quali rispondono il dottor Gatti, il dottor Dell'Erba e il dottor Molinaro.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del direttore statistiche e finanza pubblica di Eurostat.

Il dottor ASCOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.



Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore TURCO (M5S) e il PRESIDENTE (LSP-PSd'Az), ai quali risponde il dottor ASCOLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FLC CGIL SCUOLA, DELLA  
CISL SCUOLA E DELLA UIL SCUOLA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN  
MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE  
DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI  
DELLA GIOVENTÙ)*

**Sottocommissione per i pareri**

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019: parere favorevole**

(331) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010: parere favorevole*

## Plenaria

### 15<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(506) *Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*  
(Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MELCHIORRE (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso, composto di 9 articoli, reca deleghe legislative al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Il provvedimento – prosegue il relatore – dà attuazione ad alcune disposizioni della legge di bilancio 2022 e, con riguardo agli anziani non autosufficienti, mira a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l’adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l’approvazione dei decreti legislativi delegati. Il disegno di legge riconosce il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e fa proprio il principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. In virtù dell’istituzione dei «punti unici di accesso» (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un «progetto assistenziale individualizzato» (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.

Entrando nel merito dell’articolato, il Relatore rileva che l’articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, mentre l’articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega. Fra questi ultimi, segnala: i) la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indi-

pendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; ii) la promozione e la valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali; iii) la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana.

L'articolo altresì istituisce il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Soffermandosi sulla composizione del CIPA, il Relatore segnala che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che ne fanno parte il Ministro per lo sport e i giovani, oltre che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli affari regionali, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Nell'ambito della composizione del Comitato, non è dunque prevista la partecipazione ordinaria del Ministro della cultura. Al riguardo, il Relatore ritiene opportuno che la Commissione di merito ne valuti l'inserimento.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Tali decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto, fra l'altro, con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'università e della ricerca, nonché dell'istruzione e del merito.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, il Relatore segnala, fra l'altro, la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, nonché la promozione di percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita.

Quanto ai principi e criteri direttivi relativi agli interventi per la solidarietà e la coesione fra le generazioni, si sofferma sui seguenti: i) il sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali, tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; ii) la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, all'interno del curriculum dello studente, le esperienze significative di volontariato, anche al fine del riconoscimento dei crediti scolastici (la norma di delega fa riferimento alle espe-

rienze maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio); per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi universitari.

L'articolo 4 contiene la disciplina di delega relativa all'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del PNRR. I decreti legislativi in oggetto sono adottati, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Dando, inoltre, conto dei contenuti dell'articolo 5, il Relatore osserva che esso reca la delega al Governo, da esercitare entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. A tal fine è introdotta, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che la richiedano, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Richiama, conclusivamente, alcune statistiche, tratte dal *Dossier* dei Servizi Studi di Senato e Camera sul provvedimento in titolo, che testimoniano l'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla riforma in esame e, di conseguenza, l'esigenza ineludibile di una sollecita approvazione della stessa, al fine di rispondere agli impellenti bisogni della popolazione anziana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che per la prima volta reca una disciplina organica di interventi in favore della popolazione anziana, in cui trova esplicito rilievo anche l'esigenza di soddisfacimento dei bisogni culturali. Al riguardo, giudica importante che il Governo abbia fatto proprio un testo legislativo, già elaborato dall'Esecutivo che lo ha preceduto, con cui si dà attuazione ad una delle riforme contenute nel PNRR.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica ha la parola il relatore MELCHIORRE (*FdI*), che condivide l'estremo rilievo del provvedimento in titolo e del ruolo della cultura nell'ambito delle politiche in favore delle persone anziane. Il Relatore dichiara di fondare tale convincimento anche sulla base della propria esperienza politica maturata svolgendo l'incarico di assessore ai servizi sociali nel Comune di Bari. Illustra, infine, uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), intesa ad integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, includendo anche il Ministro della cultura.

La sottosegretaria FRASSINETTI dichiara di condividere la proposta di parere appena illustrata.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del Relatore è posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione la convergenza unanime della Commissione sul voto favorevole testè effettuato.

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Esame e rinvio)

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando in premessa che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra gli sfidanti obiettivi che lo connotano, la riforma del sistema della proprietà industriale, nella convinzione che per stimolare gli investimenti più innovativi occorranO adeguati interventi di sostegno proprio agli investimenti in innovazione e beni immateriali.

Il primo passaggio si è registrato con il decreto ministeriale del giugno 2021, a firma del Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* onorevole Giorgetti, che costituiva la prima tappa attuativa del PNRR in materia di proprietà industriale e nel quale venivano disegnate le traiettorie per raggiungere determinati *standard* di protezione, diffusione e applicazione della proprietà industriale.

Al riguardo, il Relatore rammenta i seguenti obiettivi: i) migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale; ii) incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; iii) facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza; iv) garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; v) rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.

Le successive tappe al decreto menzionato riguardavano – prosegue il Relatore – la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice

della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), nonché la previsione di incentivi su brevetti, marchi e disegni.

Il Relatore evidenzia che la parte di PNRR appena richiamata è tra quelle che più riguardano i sistemi produttivi più creativi ed è spesso vittima di processi di contraffazione. Proprio la creatività ha sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresenta un fattore distintivo delle produzioni «Made in Italy», che si basano più sulla qualità che sulla quantità: «il bello» italiano è un valore originario, frutto di secoli di storia, arte, sapienza scientifica, culturale, manuale, agroalimentare.

Del resto, in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Pil e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati persino migliori rispetto ai livelli medi registrati nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Tale patrimonio immateriale, ad avviso del Relatore, va difeso con tutti gli strumenti possibili e uno di questi strumenti è proprio l'implementazione della riforma del Codice della proprietà industriale in esame, che ha recepito anche diverse proposte formulate da Confindustria, che è finalizzata ad una maggiore armonizzazione Comunitaria e che mira a rafforzare la tutela dei diritti e a semplificare le procedure burocratiche.

Fondamentalmente il disegno di legge in esame va ad incidere sul Codice della proprietà industriale e sul testo unico in materia di imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Entrando nel merito delle innovazioni più significative recate nel provvedimento in titolo, si sofferma dapprima sulle novità in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, richiama il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette, così come la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

Il Relatore richiama altresì l'abolizione del «*professor privilege*». In proposito, rileva che la titolarità delle invenzioni non è più del singolo professore o ricercatore, ma dell'ateneo o ente di ricerca. In questo modo, l'Italia si allinea agli altri Paesi europei, semplificando la gestione dei brevetti nei rapporti tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, così favorendo forme di partenariato che creano sinergia virtuosa tra mondo della ricerca e mondo della produzione. Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, si stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Si sofferma inoltre sulla procedura di registrazione, sottolineando la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della stessa domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi eu-

ropei, in modo da assicurare la piena tutela già dalla data di deposito, anche in caso di mancato pagamento immediato.

Si registra dunque uno snellimento delle procedure di registrazione e una maggiore semplificazione grazie agli strumenti di identificazione digitale e posta certificata.

Dà inoltre conto delle disposizioni relative all'effettività della tutela. Segnala, in proposito, la maggiore durata della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (da 2 a 4 anni), in modo da garantire maggiore continuità e limitare i costi legati all'avvicendamento dei componenti.

Richiama altresì la previsione del ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge, per la effettiva garanzia dei marchi DOP; la possibilità, sempre in tema di maggiore lotta alla contraffazione, di procedere a sequestri e richieste inibitorie anche durante eventi fieristici; la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; la revisione degli importi vigenti in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale.

Il Relatore conclude sottolineando che il disegno di legge in titolo costituisce un intervento normativo che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo, garantendo velocità, snellimento procedure e, al contempo, certezza dei diritti e delle tutele.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*), nell'esprimere una valutazione favorevole su un provvedimento frutto peraltro dell'elaborazione del Governo *protempore* nella scorsa legislatura, ritiene opportuno che il parere che il Relatore si appresta a sottoporre alla Commissione tenga conto di alcune specifiche criticità riguardanti l'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, invita a distinguere tra i contratti di sviluppo e ricerca e i contratti per attività conto terzi, affinché questi ultimi siano esclusi dalla disciplina in esame e a far sì che la proprietà intellettuale eventualmente generata sia, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti. Inoltre, segnala l'opportunità di chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la richiamata disciplina non debba trovare applicazione alle invenzioni poste in essere dagli studenti e dai dottorandi. Conclusivamente, ritiene che la struttura di appartenenza dell'inventore debba comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto entro tre mesi, e non sei (peraltro persino con possibilità di proroga) come pre-



visto nel disegno di legge in titolo, qualora all'invenzione collaborino studenti o dottorandi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare, nella seduta di domani, uno schema di parere nel quale tener conto anche delle sollecitazioni del senatore Crisanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(155) DAMIANI.** – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

**(158) DAMIANI.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

**(288) Daniela SBROLLINI.** – *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

**(421) PAGANELLA e altri.** – *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra i disegni di legge n. 288, d'iniziativa della senatrice Sbrollini, e il disegno di legge n. 421, a firma del senatore Paganella, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 288, osserva che esso reca contenuti analoghi al disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, di cui la Commissione ha già avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 158, anch'esso del senatore Damiani. Esso mira, nello specifico, ad introdurre l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, reca novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa proprio all'insegnamento dell'educazione civica, del medesimo tenore di quelle già illustrate con riguardo al disegno di legge n. 155.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 421, rileva che esso si compone di nove articoli e prevede l'introduzione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Precisa che, a differenza di altri disegni di legge che provvedono all'istituzione del suddetto insegnamento integrandolo con l'insegnamento dell'educazione civica, il provvedimento in esame reca un'articolata e autonoma disciplina del nuovo insegnamento dell'educazione finanziaria.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, il quale individua la principale finalità del disegno di legge nel conseguimento, da parte degli studenti, della «cittadinanza economica», intesa come il complesso delle capacità e competenze che – nel rispetto delle regole del vivere civile – consentono al cittadino di effettuare scelte consapevoli e responsabili in materia economica e finanziaria.

Il nuovo insegnamento, infatti, con l'obiettivo di contribuire al benessere economico individuale e sociale, sviluppa la conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che sono alla base di tali scelte.

Fornisce, altresì, la capacità di percepire le implicazioni economiche delle scelte medesime sia in relazione a sé stessi sia in relazione alla società.

Evidenzia che l'articolo reca, poi, un elenco dettagliato delle finalità e dei principi dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, che sono individuati: nel conseguimento di un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, di un'adeguata percezione dei rischi connessi all'utilizzo del denaro e della capacità di gestirli; nel favorire un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, ivi compresi i servizi finanziari digitali; nella promozione di un modello economico sostenibile, nel quale possano coniugarsi creazione di valore economico e sostenibilità sociale; nell'acquisizione della conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale istituisce, con decorrenza dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ne stabilisce la disciplina.

Sottolinea che l'insegnamento dell'educazione finanziaria – avente ad oggetto lo sviluppo della conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio – è qualificato come «trasversale». Ricorda, al riguardo, che «trasversale» è qualificato anche l'insegnamento dell'educazione civica dalla legge n. 92 del 2019.

Specifica che, al fine di includere le competenze finanziarie tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti, viene novellato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che le Regioni sono tenute ad assicurare nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si sofferma sulle previsioni in base alle quali le istituzioni scolastiche promuovono il suddetto insegnamento e inseriscono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, nel rispetto delle soglie minime di 33 ore an-

nue nella scuola secondaria di secondo grado e di 100 ore complessive nel curriculum verticale del primo ciclo.

Detta disposizione prevede, inoltre, che l'insegnamento sia svolto nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e consente agli istituti scolastici di avvalersi, per raggiungere il predetto orario, della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità, previste dal regolamento di disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Le disposizioni in esame dispongono che il nuovo insegnamento sia affidato, in contitolarità, a più docenti, a uno dei quali è attribuita una funzione di coordinamento, e consentono alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse dell'organico dell'autonomia.

Al dirigente scolastico spetta verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla legislazione vigente. Ai fini dell'espressione della valutazione, il docente coordinatore formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dagli altri docenti.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni in esame, il Ministero dell'istruzione e del merito è incaricato di promuovere la creazione di Reti di scuole (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

L'articolo stabilisce, infine, che dall'attuazione delle illustrate disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso reca disposizioni relative agli obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici.

Nello specifico, l'articolo attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione di tali obiettivi con riferimento alle seguenti tematiche: disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; elementi fondamentali di diritto bancario; educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; formazione di base in materia di ambiente finanziario.

L'individuazione degli obiettivi di apprendimento tiene conto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, delle iniziative innovative riguardanti gli ordinamenti degli studi e delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 11 e 12 del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Detta individuazione è effettuata, altresì, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento

delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017.

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 4, il quale provvede alla rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, l'articolo dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale con cui è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015), con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, destini gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economico-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica.

Ciò nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto delle disposizioni di razionalizzazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico recate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Prevede, inoltre, che il suddetto personale sia assegnato prioritariamente ai licei.

Al Ministero dell'istruzione e del merito è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4, da effettuare entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché la comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5, specifica che – nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015) – esso provvede allo stanziamento di un milione di euro annui da destinare alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 5 dispone, altresì, l'aggiornamento del richiamato Piano nazionale di formazione, al fine di ricomprendervi la formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Fa menzione, quindi, dell'articolo 6, il quale prevede l'integrazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria con iniziative extra-scolastiche, tra le quali la formazione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di attuazione di tali forme di integrazione, nonché la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche potranno collaborare.

La disposizione stabilisce che, tra tali criteri e requisiti, sia inclusa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3.

Ai Comuni è conferita facoltà di promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

In merito all'articolo 7, ricorda che esso prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge. La disposizione avanza, in prospettiva, l'ipotesi di una eventuale modifica degli orari scolastici, al fine di inserire un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria in tutti i percorsi di studi.

Richiama indi gli articoli 8 e 9, i quali recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il Relatore propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella, già avviata, dei disegni di legge nn. 155 e 158, e preannuncia l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione, l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e l'esigenza di individuare una modalità procedurale condivisa per il seguito della discussione congiunta, inclusa la possibilità di demandare ad un Comitato ristretto la definizione di un testo unificato.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella dei disegni di legge nn. 155 e 158.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2, includendo il Ministro della cultura.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**  
**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha comunicato la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni parlamentari fino a martedì prossimo, 21 febbraio. Propone dunque che nella seduta odierna abbia luogo la discussione generale e che nella seduta di domani vengano presentati lo schema di parere dei relatori ed eventuali schemi alternativi, in maniera tale che il parere possa essere approvato giovedì o martedì.

Rileva che nel corso delle audizioni sono emersi temi ricorrenti sui quali sarà probabilmente possibile registrare una convergenza dei Gruppi e auspica che il Parlamento possa fornire un contributo significativo al miglioramento del testo attraverso puntuali indicazioni al Governo.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*), in considerazione della complessità del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione, chiede che la votazione abbia luogo martedì prossimo.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) propone che gli schemi alternativi vengano presentati dopo quello dei relatori, in maniera tale che i Gruppi abbiano il tempo necessario per esaminarlo e valutarne il contenuto.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, propone dunque che, ferma restando la presentazione nella seduta di domani dello schema di parere dei relatori, le eventuali richieste di integrazione o modificazione o gli eventuali schemi alternativi siano presentati entro giovedì e che la votazione abbia luogo martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) osserva che sul Codice dei contratti pubblici vigente ci sono state molte mistificazioni, con dati contrastanti utilizzati, da un lato, da chi lo ritiene la fonte di tutti i mali e, dall'altro, da chi invece lo indica come la fonte di una legalità superiore.

Ciò premesso, ritiene che desti preoccupazione il fatto che il nuovo Codice diventerà operativo mentre tutte le opere previste dal PNRR sono in fase di realizzazione, modificando le regole del gioco in corsa, con il rischio che ciò possa avere un impatto negativo sulle opere stesse.

Il Governo ha chiesto una proroga, analogamente a quanto hanno fatto altri Stati membri dell'Unione europea, poiché soprattutto sui Paesi che hanno ricevuto risorse significative hanno inciso in maniera proporzionalmente maggiore le congiunture negative, dall'aumento dei costi dell'energia a quello dei costi delle materie prime. Pertanto, la richiesta del Governo italiano non è frutto di cattiva volontà, ma di condizioni oggettive.

Anche molti dei soggetti auditi dalla Commissione, pur non essendo affatto contrari a modificare la normativa sui contratti pubblici, hanno espresso il timore che la tempistica attuale possa bloccare o ritardare le opere.

Auspica quindi che il Governo possa far slittare l'operatività del nuovo Codice in maniera tale che essa non contrasti con l'attuazione del PNRR.

Il PRESIDENTE rassicura la senatrice Fregolent sul fatto che i relatori hanno registrato la richiesta formulata da molti degli auditi e che la terranno in debita considerazione in sede di elaborazione dello schema di parere.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) afferma che lo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici presenta elementi di novità importanti, a partire



dal principio della fiducia, anche se i nuovi principi contenuti nella prima parte non sempre trovano completa applicazione nel resto del provvedimento.

Il lavoro del Consiglio di Stato ha condotto a una riduzione e semplificazione delle norme, ma a volte l'impostazione appare ancora troppo giuridica e non perfettamente tarata sulle procedure concrete.

Per quanto concerne la questione dei tempi sollevata dalla senatrice Fregolent, osserva che il Codice attuale ha dato buoni risultati che vanno rivendicati. Dal punto di vista del metodo, va bene apportare i miglioramenti che sono stati richiesti, ma non cambiare in continuazione la normativa. Sarebbe quindi necessario un periodo di acclimatazione che consenta a tutti di familiarizzare con le nuove disposizioni, onde evitare il rischio di creare maggiore confusione e di ritardare invece che velocizzare i lavori. Sarebbe forse opportuno assumere l'impegno politico a non modificare il nuovo testo per il lasso di tempo necessario a implementarlo.

Nel merito, rileva che non mancano i motivi di preoccupazione, a partire dalla progettazione, per arrivare alla trasparenza e al subappalto e il Gruppo del Partito democratico si riserva di esaminare con attenzione lo schema di parere che verrà presentato dai relatori.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) esprime rammarico per il fatto che la Commissione non sia riuscita a svolgere un lavoro più ampio. Sono stati acquisiti tanti documenti scritti, ma a suo avviso sarebbe stato utile svolgere più audizioni, come fatto alla Camera dei deputati.

Complessivamente, ritiene che, sulla base della legge delega approvata nella scorsa legislatura, sia stato fatto un buon lavoro di semplificazione, ma, come è emerso dal ciclo di audizioni, sono molti i punti sui quali sarebbe necessario intervenire.

Auspica quindi che la Commissione possa esercitare pienamente le proprie prerogative e lavorare in maniera corale per migliorare il testo, anche considerato che se il testo finale sarà buono non saranno necessari tutti gli interventi che invece si sono susseguiti in passato.

Non essendoci ulteriori iscritti in discussione generale, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 3.0.32 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 5.0.26 (testo 2), 5.0.38 (testo 2) e 5.0.42 (testo 2).

È aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti in discussione generale, il PRESIDENTE comunica che nella prossima seduta avrà luogo l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 462**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 3.**

**3.0.32 (testo 2)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al termine del primo periodo e dopo le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento." è inserito il seguente periodo: "Per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-bis."».

---

**Art. 4.**

**4.0.1 (testo 2)**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurare la funzionalità, la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività

di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, anche presso amministrazioni pubbliche differenti da quella di appartenenza ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

## Art. 5.

### 5.0.26 (testo 2)

CASTELLONE, DI GIROLAMO, TREVISI, LOPREIATO, NAVE, DE ROSA, ALOISIO, MAZZELLA, CASTIELLO, BILOTTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia e dell'Emilia Romagna danneggiate da eventi calamitosi)*

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia e dell'Emilia Romagna, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi. Agli oneri di cui al

comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.

2. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

---

### 5.0.38 (testo 2)

CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-*bis*.

*(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni nell'Isola di Ischia colpiti dal sisma)*

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.";

*b)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

*c)* dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)* al comma 1, alla lettera *a-bis)*, le parole: "commi 5 e 5-*ter*, terzo periodo," sono soppresse";

d) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

e) al comma 5, la lettera *b-septies*) è sostituita dalla seguente:

"*b-septies*) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica"».

---

#### 5.0.42 (testo 2)

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. All'articolo 14-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2023, si farà fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1 e 2-bis".

2. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio Dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il Centro funzionale Decentrato della Regione Molise, di cui alla Nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/PREN/56378, nonché presso la Sala Operativa Regionale, è assunto con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Molise».

*Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:*

«2023 – 500.000  
2024 – 500.000  
2025 – 500.000».

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura**  
**e produzione agroalimentare)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BERGESIO**

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA E DELL'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI E DI WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION ON-LUS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BERGESIO**

*indi del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL COMANDO*



GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI UNIONCAMERE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 (MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

## Plenaria

### 20<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy  
Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane – con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 – e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine – nella misura di quarantacinque giorni – ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 – esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri,

del Ministro del turismo – concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera *a*), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezzate le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il PRESIDENTE rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il PRESIDENTE – sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato.

Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occu-

pazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppressiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppressivo), ed il cosiddetto «scudo penale» (con una proposta soppressiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppressiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il PRESIDENTE assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il PRESIDENTE fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 455****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da convertire» con le seguenti: «che si convertono».*

---

**1.17 (testo 2)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».*

---

**1.18 (testo 2)**

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».*

---

**Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «che detenga» inserire le seguenti: «, direttamente o indirettamente,».*

---

**Art. 3.****3.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nel-



l'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"»;

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

– *sostituire le parole:* «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» *con le seguenti:* «e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività»;

– *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.» *con le seguenti:* «per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.»;

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

«b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

b-quinquies) incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

---

## Art. 4.

### 4.0.100

IL RELATORE

*Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-*bis* del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

---

## Art. 7.

### 7.0.1 (testo 2)

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il mede-

simo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

---

### **7.0.2 (testo 2)**

GASPARRI, PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

---

#### **Art. 8.**

### **8.0.5 (testo 2)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, di-

retto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».*

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 14 febbraio 2023

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) segnala la differenza di vedute messa in evidenza nel ciclo di audizioni riguardo l'opportunità dell'inserimento nel disegno di legge in esame di disposizioni concernenti la figura del *caregiver*, al quale la sua parte politica è peraltro favorevole. Un ulteriore tema emerso consiste nell'esigenza di una migliore definizione dei compiti rispettivi del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) e del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), particolarmente in ragione delle incertezze riguardo la natura di quest'ultimo, che dovrebbe opportunamente essere deputato a funzioni di monitoraggio.

In riferimento all'articolo 4, comma 2, risulta necessario determinare criteri certi per l'accreditamento. Inoltre, appare giustificata la scelta di potenziare i servizi destinati alle persone anziane, senza che ciò si traduca in penalizzazioni a danno dei percettori di assegno di accompagnamento. Si pone altresì la questione di un riordino complessivo riguardo la materia finanziaria, con la finalità di pervenire all'istituzione di un nuovo fondo per la non autosufficienza, che dovrà essere oggetto di adeguamento periodico.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) suggerisce una riflessione di carattere generale sull'assistenza alle persone anziane nell'ambito dell'attuale struttura della società, tenendo conto in primo luogo dell'elevato ricorso a strutture residenziali, determinato spesso dalla mancanza di soluzioni alternative disponibili sul territorio. L'esigenza di una completa integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria è peraltro assente nel disegno di legge in esame, il cui testo pone inoltre dubbi sull'attribuzione del ruolo di guida del complesso degli interventi a tutela della popolazione anziana a causa della formulazione delle disposizioni concernenti il CIPA e lo SNAA. Quest'ultimo tema si ripercuote anche sulla stessa definizione delle competenze in ordine alla determinazione dei livelli di assistenza.

Una riflessione più ampia merita infine la questione della non autosufficienza – per sua natura non limitata alla popolazione anziana –, meritevole, oltre che di risorse adeguate, di un serio approccio in chiave progettuale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) segnala l'opportunità di un miglioramento del testo in esame, finalizzato a una più funzionale definizione del ruolo del CIPA, nonché all'inclusione di disposizioni specifiche in materia di *caregiver*, in linea con quanto osservato da alcuni soggetti auditi.

La materia delle unità di valutazione multidisciplinare richiede a sua volta una riflessione specifica, che tenga conto dello scopo di un effettivo coinvolgimento dei familiari.

Risulta inoltre necessario disporre in merito a un adeguamento della spesa corrente in aggiunta agli investimenti di carattere infrastrutturale legati al PNRR, in ragione del bisogno di un potenziamento del personale impegnato nei servizi alle persone anziane.

La senatrice PIRRO (*M5S*) rileva le carenze del disegno di legge in esame sul piano dell'assistenza sanitaria, che invece dovrebbe essere pienamente integrata nel complesso delle politiche a favore della popolazione anziana. Invita quindi a porre attenzione nell'evitare che si possano determinare penalizzazioni a danno delle famiglie che optano per l'assistenza diretta alle persone anziane, percependo un assegno, anziché rivolgersi a soggetti terzi.

Il Presidente relatore ZAFFINI nota a questo proposito la convergenza di tesi provenienti da aree politico-culturali differenti.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza di idonei strumenti di accreditamento, al fine di garantire servizi adeguati da parte delle strutture che operano nell'assistenza agli anziani, risultando a questo scopo imprescindibile il controllo rispetto alla regolarità dei rapporti di lavoro e alla qualità della formazione del personale.

In considerazione degli attuali squilibri territoriali, determinati dalla prevalente concentrazione delle strutture nelle regioni settentrionali, è poi urgente procedere al superamento del criterio della spesa storica, di per sé inadeguato e particolarmente dannoso qualora affiancato dalla realizzazione dell'autonomia differenziata.

Il potenziamento dell'assistenza agli anziani implica inoltre un aumento del personale dedicato, per il quale è necessario individuare risorse specifiche, non essendo possibile il ricorso a quelle messe a disposizione dal PNRR. Risulta inoltre opportuno garantire alle famiglie la libertà di scelta in ordine alle modalità di assistenza, garantendo altresì la facoltà di modificarla nel tempo.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) esprime perplessità riguardo l'effettiva omogenea attuazione dei principi recati dal disegno di legge nelle diverse regioni. A suo giudizio, le unità di valutazione multidimensionale assumono effettivo valore sul piano dell'assistenza agli anziani qualora prevedano un reale coinvolgimento dei familiari, diversamente da quanto avviene attualmente.

Un'ulteriore esigenza è rappresentata dall'assistenza a livello territoriale in assenza di figure dedicate, quale l'infermiere di famiglia, e risulta particolarmente urgente un complessivo adeguamento della figura dell'operatore socio-sanitario, con la necessità di un innalzamento del livello di istruzione richiesto per l'accesso alla professione, particolarmente ai fini di una più elevata qualità dell'assistenza. Si riserva, pertanto, la presentazione di specifiche proposte emendative mirate alla qualificazione e alle prospettive degli assistenti socio-sanitari.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti alle ore 15 di domani, mercoledì 15 febbraio, precisando che la discussione generale potrà comunque proseguire nella prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**Plenaria****31<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ricorda la genesi del testo in esame, risalente alla scorsa legislatura e caratterizzato dall'attenzione alla questione dell'assistenza alle persone anziane nel quadro dell'emergenza pandemica. Inoltre l'elaborazione del provvedimento risente della consapevolezza del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e non può prescindere dalla consapevolezza dell'elevata quota di anziani in condizione di solitudine o di povertà.

L'integrazione sul piano socio-sanitario dei diversi interventi necessari consiglia una riflessione attenta sulla questione del finanziamento, che non può andare a detrimento della restante spesa sociale.

Risulta poi in particolare necessario garantire la continuità assistenziale sul territorio, così da superare il primato della residenzialità, al fine di realizzare un sistema di assistenza che ponga al centro la dignità e l'autonomia delle persone. A tale riguardo è pure opportuno ridurre al massimo le differenze nell'ambito del territorio nazionale, eventualmente anche per mezzo del ricorso a poteri sostitutivi.

A suo giudizio è ineludibile un chiarimento delle disposizioni riguardanti CIPA e SNAA, allo scopo di delinearne con la massima chiarezza i rispettivi compiti e posto che allo SNAA dovrebbe essere assegnata una funzione strumentale.

Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative tese a favorire l'incontro delle diverse forze politiche su questioni di grande rilievo.



Il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) rileva la sussistenza di condizioni favorevoli all'auspicabile unanimità della Commissione. Non risulta peraltro praticabile la via di modificare il quadro finanziario per il reperimento di risorse aggiuntive, mentre possono comportare vantaggi cospicui il riordino e la riorganizzazione delle voci di spesa.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ricorda la natura del disegno di legge in esame, che sconsiglia di anticipare temi più propri della fase di emanazione delle norme delegate. L'elevata qualità del testo è stata oltretutto confermata dalle audizioni, rimanendo peraltro possibile e auspicabile un ulteriore miglioramento, possibilmente sostenuto dall'unanimità della Commissione.

Rileva quindi l'interdisciplinarietà delle politiche per gli anziani, che rende necessario il ricorso a una struttura della natura del CIPA, destinata a essere affiancata dagli strumenti di attuazione a livello regionale. L'opportunità di disporre di norme mirate alla figura del *caregiver* può a sua volta essere oggetto di riflessioni, così come il tema dell'accreditamento, per il quale è possibile delineare misure volte alla formazione continua del personale.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse, appare imprescindibile l'investimento sulla promozione della salute e sulla prevenzione precoce, mentre le politiche riguardanti l'assistenza devono tenere conto del principio della libertà di scelta.

Ribadisce infine che una conclusione positiva e largamente condivisa dell'esame è qualificante per il lavoro della Commissione.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) auspica una discontinuità rispetto alla frammentazione degli approcci nelle politiche rivolte agli anziani, in particolare valorizzando l'integrazione degli interventi, specie in considerazione dell'apporto della medicina predittiva e del contrasto alle patologie neurodegenerative. Oltre alla prevenzione è quindi particolarmente prezioso un investimento in favore dello sviluppo della domiciliarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Discussione e rinvio)

Dopo essersi soffermato sulle finalità generali del disegno di legge in esame, il relatore SATTA (*FdI*) dà conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo riguardano la misura dell'indennizzo, chiarendo che esso non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali.

Un assegno *una tantum* ai congiunti dei deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 è previsto e disciplinato dall'articolo 2

L'articolo 3 dispone in ordine alle modalità dell'erogazione del giusto ristoro, affidata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), mentre l'articolo 4 disciplina la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti.

Le disposizioni di carattere finanziario sono recate dall'articolo 5.

In discussione generale ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale, espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, fa presente di riservarsi la presentazione di emendamenti volti a evitare che si configurino discriminazioni a danno degli odontoiatri, i quali sono tra gli assistiti dell'ENPAM, e degli infermieri, categorie a loro volta colpite da decessi dovuti all'infezione da SARS-CoV-2.

Il presidente ZAFFINI suggerisce di valutare la possibilità di un ordine del giorno volto all'individuazione di uno strumento idoneo per gli indennizzi relativi ai casi degli infermieri.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti in merito all'erogazione degli indennizzi e rileva l'insufficienza dello strumento dell'ordine del giorno.

Il presidente ZAFFINI rinnova l'invito a una riflessione specifica.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottolinea l'esistenza di numerose categorie professionali prive di copertura assicurativa e auspica un impegno generale volto a garantire l'universalità e l'obbligatorietà della copertura.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) ricorda il consenso unanime delle forze politiche riguardo l'analogo disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, caratterizzato da un approccio pragmatico, volto al riconoscimento di un beneficio concreto alle famiglie delle vittime e non preclusivo verso ulteriori ampliamenti delle misure di garanzia.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 23 febbraio. Precisa inoltre che la discussione generale resta comunque aperta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MANCINI (*FdI*) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame ripropone il testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato dal Senato il 20 aprile 2021.

Chiarisce poi gli obiettivi fondamentali degli atti oggetto di ratifica, i quali formano un quadro unitario di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, efficienti ed efficaci. La strategia operativa si fonda su iniziative negli ambiti della politica nazionale del dialogo sociale tra gli attori coinvolti, della definizione di funzioni, responsabilità, obblighi e diritti, dell'accrescimento e diffusione delle conoscenze. La Convenzione n. 155 del 1981, in particolare, adotta un approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica nazionale, mentre il Protocollo del 2002 è uno strumento di rinforzo, volto al miglioramento dei metodi di raccolta dei dati su infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce ulteriori indicazioni relativamente allo sviluppo della politica nazionale della prevenzione e all'avviamento di un circolo virtuoso di miglioramento.

La ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale ed è coerente con l'obiettivo del Governo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di migliorare gli ambienti di lavoro.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per la possibilità di giungere alla ratifica di strumenti internazionali di tale importanza.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa.

La relatrice MANCINI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

**(494) Deputato FORMENTINI e altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce il riconoscimento reciproco della competenza delle organizzazioni antidoping sportive o nazionali a effettuare controlli sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti. Il comma 2 impegna le Parti ad adottare misure necessarie all'esecuzione dei controlli e prevede la certificazione di qualità per le organizzazioni antidoping.

Oggetto del successivo comma 3 è il riconoscimento della competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) e delle organizzazioni operanti su suo mandato a effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

**(303) Stefania PUCCIARELLI. – Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) segnala l'opportunità che il parere della Commissione contempli osservazioni volte a sottolineare la necessità di un più consistente aumento della dotazione organica del Garante, nonché di rimandare lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela dei diritti umani successivamente all'effettivo potenziamento dell'organico. Rivela inoltre l'opportunità di una correzione della formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*).

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento contempla sufficienti garanzie in ordine all'adeguamento dell'organico.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) richiama comunque la possibilità di una valutazione circa l'effettivo potenziamento delle capacità di intervento del Garante in relazione alle più ampie competenze conferitegli dal disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) presenta quindi uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), predisposto sulla base dei principi precedentemente espressi.

Il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal senatore Mazzella.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione, già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 15 febbraio, tornerà a riunirsi alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 303**

La 10<sup>a</sup> Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani» (A.S. 303),

premesso che:

il disegno di legge istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani;

in particolare, l'articolo 3 affida alle esistenti strutture e all'organico del Garante per la protezione di dati personali l'espletamento delle nuove funzioni del Garante, integrandone il ruolo organico di 30 unità con un reclutamento realizzato attraverso concorso pubblico;

valutato che:

l'implementazione dell'organico prevista dal disegno di legge in commento appare assolutamente modesta rispetto all'ambito delle nuove competenze, generando il concreto rischio che il Garante per la *privacy* si ritrovi investito delle nuove enormi competenze senza poter contare su nuove assunzioni;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

*a)* implementare il ruolo organico in modo più consistente (circa 80 risorse a fronte delle 30 attualmente previste) e in misura crescente e graduale per il futuro triennio, adeguando conseguentemente le risorse da destinare all'operazione;

*b)* introdurre una disposizione transitoria che chiarisca che il Garante per la *privacy* inizierà a operare come Garante dei diritti umani solo due anni dopo la sua istituzione ovvero quando potrà ragionevolmente ipotizzarsi che esaurisca le procedure di reclutamento secondo le regole ordinarie dei concorsi pubblici;

valuti, infine, la Commissione di merito di meglio chiarire il refuso presente all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* dove anziché prevedere l'incremento delle 30 risorse, di fatto prevede un'inspiegabile riduzione a 192 unità.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

